PRINCIPII

DEL

DIRITTO COMMERCIALE

SECONDO LO SPIRITO

DELLE

LEGGI PONTIFICIE

OPERA

DI EMIDIO CESARINI

CURIALE ROTALE

TOMO XII.

Neque leges neque senatusconsulta ita scribi possunt, ut omnes casus qui quandoque inciderint comprehendantur:

Leg. 10. *ff. de Legibus*

ROMA 1836.

PRESSO GLI EREDI RAGGI

In via del Caravita num. 189.

TIPOGRAFIA PEREGO-SALVIONI

Con permesso.

INDICE ANALITICO

O SIA

DIZIONARIO

DI COMMERCIALE GIURISPRUDENZA

ESTRATTO

DAI PRINCIPII DEL DIRITTO COMMERCIALE

DI EMIDIO CESARINI

N. V.

N

Naufragio. La parola naufragio deriva da *navis frago*. Lib. 2. cap. 14. §. 5.

— Naufragio è propriamente quando il bastimento si frange e per la sua frattura si sommerge. Ivi.

— Naufragio si chiama pure la sommersione del bastimento in qualunque modo avvenuta. Ivi.

— Il naufragio è uguagliato alla perdita propriamente detta. §. 2.

— La deperizione di un bastimento sta, secondo l'esperienza, ordinariamente in ragione di uno a quattrocento. Cap. 12. §. 2.

— Nel naufragio, prelevate le spese di ricupera, se si salvino gli oggetti affetti al cambio marittimo, devono questi esser tutti a beneficio del sovventore. Cap. 11. §. 40.

— La prova del naufragio è basata sulla testimonianza di due o tre persone, che conoscer possino le circostanze dei fatti. Cap. 6. §. 10.

— Quando manchi anche il capitano, fa piena prova del naufragio la deposizione perfino di un solo marinaro. §. 11.

— L'assicurato può pattuire, che per la prova del naufragio sia sufficiente l'asserzione del capitano, contro la quale, sebbene fos-

se giurata , si ammettono sempre le prove contrarie. Cap. 14. §. 30.
— Il capitano, anche dopo il naufragio, continua il suo officio; mentre, finchè può , deve cercare ogni riparazione e render conto di sua intiera condotta. Cap. 4. §. 47.
— In tempo di naufragio se i marinari non adoprano tutte le diligenze per la comune salvezza , devono esser puniti colla perdita del salario. Devono inoltre pagare i danni della loro negligenza non riparata. Devono esser anche decapitati , se per loro negligenza sia morta qualche persona. Cap. 5. §. 63.
— In caso di naufragio e deperizione di bastimento e di merci, i marinari non hanno diritto ad alcun salario; ma ritengono le anticipazioni. §§. 40. 41. e 42.
— Sulle reliquie del naufragio i marinari devono esser pagati ; ma non già del servizio che restava da farsi. Ivi.
— I marinari , sieno arrolati a viaggio od in qualunque altra maniera , sempre devono esser pagati della fatica , che impiegano per salvare gli avvanzi del bastimento e gli effetti naufragati. §. 43.
— Sebbene i marinari vanamente si adoprino alla comune salvezza in tempo di naufragio; pure devono essere di loro fatiche soddisfatti. §. 64.
— Se ai marinari riesce di salvare gli og-

getti che stanno in naufragio ; ai medesimi marinari appartiene un premio secondo il voto de' periti. Questo premio si chiama *beveraggio*. §. 65.

— V. Abbandono , Ricupera , e Verificazione.

Nave. La nave anticamente significava ciò , che adesso presso noi significa bastimento. La nave però esprime propriamente e solamente un legno costruito in modo da trasportare pel mare o pel fiume nel luogo , che si voglia ed in estesa quantità gli uomini e le mercanzie. Lib. 2. cap. 1. §§. 6. e 7.

Navicello. Il navicello è quel piccolo aggregato di legni costruiti per trasporto sul mare , che si porta entro la nave ad oggetto di servirsene per le caricazioni o pei discarichi. Lib. 2. cap. 1. §. 10.

— Il navicello si chiama anche alleggio. Ivi.

Naviculare. V. Sopracarico.

Navigazione. E' libera la navigazione in distanza di cinque miglia dal lido. Lib. 2. cap. 1. §. 4.

— Fino alla distanza di cinque miglia la nazione può esercitare sul mare i medesimi diritti che può esercitare sulla sua terra. Ivi.

Navigazione. La prova che il bastimento sia messo alla vela senza essere in istato di navigare , ha luogo anche contro i certificati di visita. Cap. 10. §§. 48. e 50.

— Se il bastimento sia messo alla vela senza

— Il noleggio nell' Oceano è conosciuto anche sotto il nome *di affretament*, e *fret*. Ivi.
— Il noleggio può esser generale o particolare. Il noleggio generale si chiama noleggio in totalità, e con esso l'uso dell'intiero bastimento rimane affittato. Il noleggio particolare si divide a tonnellata, a quintale, a massa o cottimo, ed a colletta. §. 3.
— Il noleggio a massa ha luogo col mostrare in massa le mercanzie, che cadono in contratto, senza badare alla misura ed al peso. §. 4.
— Il noleggio a massa è spesso ben conosciuto sotto nome di contratto a patto stucco. Ivi.
— Il noleggio a colletta è quello, con cui si stabilisce il trasporto delle mercanzie nel solo caso di completare il carico. §. 5.
— Quando il bastimento è noleggiato in totalità, il noleggiatore nomina il capitano; ed il noleggiante resta sciolto da ogni garanzia pei fatti del capitano, che da se stesso il noleggiatore si è scelto. §. 9.
— Il proprietario nel noleggio alcuna obbligaziona pel trasporto non assume, quando il bastimento sia in totalità noleggiato. §. 10.
— Il contratto di noleggio si deve stipolare in iscritto. §. 14.
— Nel contratto di noleggio si enuncia il nome e la portata del bastimento, i nomi del noleggiatore e del noleggiante, il luogo ed

bastimento noleggiato a totalità non aumenta il nolo ; ma questo si aumenta a proporzione dell' aumento di carico , quando sia diversamente noleggiato. §. 17.

— Il noleggio a tempo determinato non è obbligatorio. §. 41.

Nolo. Il nolo è la corrisposta , che il conduttore al locatore paga in esecuzione del noleggio. Lib. 2. cap. 10. §. 1.

— Il nolo esprime il complesso della spesa di un carico pel trasporto da un luogo all' altro. Lib. 2. cap. 8. §. 2,

— Tutte le spese necessarie riguardanti la sicurezza il libero corso i dazi e le visite del bastimento si suppongono comprese nel nolo. Ivi.

— Il nolo decorre dal giorno , in cui il bastimento ha fatto vela. §. 25.

— Il bastimento gli attrezzi le mercanzie ed il nolo restano obbligati per garanzia delle convenzioni tra il noleggiante ed il noleggiatore. §. 30.

— Il nolo è provato dal noleggio, ed, in deficienza di questo contratto, anche dalla polizza di carico. Cap. 10. §. 1.

— Il nolo intiero si deve onninamente pagare anche in mancanza del carico. §. 5.

— Il nolo si accresce in proporzione dell' aumento nel convenuto carico. Ivi.

— Se il carico sia totalmente mancante, allora il nolo è per metà solamente dovuto. Ivi.

— La diminuzione accidentale del trasporto non diminuisce il nolo. §. 53.

— Si esige il nolo massimo secondo la tariffa, o in mancanza di tariffa, secondo l' uso pel trasporto di un carico fatto senza preventivo consenso del noleggiante. §. 22.

— Il nolo è dovuto anche per le merci, che si abbandonino in terra o si gettino in mare. §. 25.

— Il nolo stabilito per l' andata e per lo ritorno non si diminuisce a causa di mancanza o diminuzione di carico. §. 28.

— Il nolo è dovuto anche quando si ritirassero le merci. §. 30.

— Il nolo è dovuto anche delle merci vendute per necessità di viaggio. §. 54.

— Non è dovuto alcun nolo, quando impedito fosse il proseguimento del viaggio anche per interdizione di commercio. §. 55.

— Neppure dovuto è il nolo pel tempo di una detenzione per ordine o forza di qualche Governo. §. 56.

— Non si può perseguitare il bastimento pel pagamento del nolo finchè vi sia il modo di perseguitare il carico ed il caricatore. §. 63.

— In ogni caso, a riserva dello rifiuto, dal pagamento del nolo non si può sottrarre quegli, a cui venne diretto il carico, ed il ca-

ricatore in sussidio soltanto è sottoposto a tal pagamento. Ivi.

— La domanda del nolo e dell'emolumento del capitano fatta dentro quindici giorni dalla consegna delle merci costituisce un credito preferibile a qualunque altro anche in caso di fallimento. Ivi.

— Per mancanza di pagamento del nolo non si possono ritenere le merci, nè impedire l' affrettamento dello scarico; ma si può fare il deposito delle stesse merci ed ottenere la vendita. §§. 72. e 73.

— Il pagamento del nolo rimane prescritto, quando sia terminato l'anno dal compimento del viaggio. §. 75.

— Non si prescrive il nolo, dopo un anno dal compimento del viaggio, quando dentro lo stesso anno sia stato chiesto in giudizio, o quando sia stato promesso con qualche obbligazione. Ivi.

— Anche il nolo è compreso nella stima e prezzo del carico. Cap. 14. §. 30.

— Nell'abbandono l'assicuratore diviene proprietario ancora del nolo. Ivi.

— Il caricatore all'assicuratore deve perfino restituire le anticipazioni, che pel nolo fossero state pagate. Ivi.

— Il patto di non restituire le anticipazioni del nolo s'intende apposto per riguardo agl' interessi dei terzi. §. 35.

Notaro. I notaj non si creano senza molti requisiti tanto per l'onoratezza quanto per la perizia nell' arte. Lib. 1. cap. 2. §. 26.

— I notaj hanno la tassa da per tutto eguale. Ivi.

— L' atto notarile è diretto a togliere il dubbio in ogni tempo sulla verità della stipolazione. Cap. 10. §. 8.

— La fede dei notari fa piena prova in ogni classe di cittadini. Cap. 13. §. 8.

— I notari non possono attestar per se stessi. §. 18.

— I notari deggiono, prima di essere approvati, garantire il pubblico formalmente con una cauzione. Cap. 2. §. 26., e cap. 13. §. 19.

— Non può esser notaro chi non faccia professione della cattolica fede. Cap. 24. §. 9.

— Al notajo il principe conferisce col concorso dei requisiti personali e prescritti dalla legge la facoltà di dare agli atti senza eccezione di alcnno, una forma autentica che costituisce la dignità è la pienezza di fede. Cap. 31. §. 2.

— Per ogni luogo sono destinati i notari pubblici. §. 3.

— I notari non si possono partire dalla loro residenza. Ivi.

— I notari sono tutti indistintamente riconosciuti dal principe per persone degne di fede. Ivi.

ed interessi; ma lo esclude dal frutto straordinario. Lib. 2. cap. 11. §. 24.

— La nullità si può domandare solamente da colui, a di cui danno si sia da un' altro commessa. Ivi.

— Un errore non doloso sul prezzo degli oggetti dati a sicurezza del cambio marittimo restringe e non annulla il contratto. §. 25.

— La nullità di un contratto non si può domandare da quel contraente, per colpa o delitto di cui la nullità possa essere ammessa. Cap. 12. §. 16.

— L' approvazione presunta dal silenzio non si può allegare per escludere la nullità di un contratto. Ivi.

— La nullità di un contratto non si sana dall' eventualità non verificata. §. 50.

— La nullità dei contratti dev' esser dichiarata: e fino, che della nullità non si esponga la domanda, gli atti esecutivi del contratto in buona fede son fatti, nè pei medesimi atti ci può esser condanna. Cap. 13. §. 14.

— La nullità del cambio marittimo dev' esser domandata in giudizio; ma la nullità dell'assicurazione non occorre, che nei tribunali sia dichiarata. Ivi.

— La mancanza della domanda di nullità non ammette, che l' assicurazione sia valida. Ivi.

— La nullità dei contratti eccita l' odio dei

contraenti :- e non si ammette, che quando un' altra via non si trovi per eseguire gli stessi contratti. §. 20.

— Le presunzioni tutte, che il diritto comune ammette, annullano per dolo il contratto di assicurazione. §. 34.

— Se il ritorno accadesse del carico predato per restituzione prodotta dalla nullità dell'atto, allora il carico stesso ritorna in proprietà del caricatore. Cap. 14. §. 46.

— Se una preda si annulli, l'assicuratore ha l'azione o diritto di averne o di tentarne un risarcimento presso quegli, da cui venne fatto il danno. Ivi.

— Quand' anche la nullità non sia dichiarata, si presume, che per causa della nullità la restituzione sia fatta di una preda, dopo promosso per la nullità il giudizio. Ivi.

— Tutti si annullano i contratti del fallito fatti dentro i dieci giorni, che precedono l'epoca del fallimento. Lib. 3. cap. 1. §. 12.

— V. Commissionario, Committente, Contratto, Danni, Dolo, Falsità, Ipoteca, e Leggi.

Numerata pecunia. V. Ricevuta.

Numeri. La somma espressa nelle cambiali può essere anche in numeri. Lib. 1. cap, 20. §. 5.

Nummo. V. Moneta.

Domicilio , Eccezione , Giudizio , Promessa , Soci , Solidarietà , e Stipolazione.

Obbligazione Plateale. La obbligazione plateale è la confessione scritta di un debito, di cui un commerciante promette un pagamento in una certa scadenza colla facoltà di poter cedere il credito risultante dalla medesima confessione per la esigenza anche senza procura speciale, che pel cessionario si trova inclusa nell' atto di cessione senza moltiplicazione di altre prove. Lib. 1. cap. 33. §. 25.

— La obbligazione plateale è quella, che ha le forme di una cambiale, e che può esser ceduta senza procura a guisa delle girate per la rapida moltiplicazione dei contratti. §. 5.

— In forza della sola obbligazione plateale non può adirsi il tribunale di commercio. §. 6.

Obbligazione Sussidiaria. V. obbligazione Fidejussoria.

Odio. L'odio dei nostri simili naturalmente ci ripugna, e spontaneamente non si cerca. Lib. 2. cap. 10. §. 19.

Offerta reale. La offerta reale è la consegna esibita a tempo e luogo in pubblica forma del danaro o della cosa, che sia dovuta senza eccezione con farne un deposito in caso di rifiuto. Lib. 1. cap. 34. §. 13.

— La offerta reale libera dalla obbligazione della cosa offerta, che si sia consegnata o depositata; ma rimane la obbligazione non

gistro, conosciuto sotto il nome di *boccaporto*, le merci che s'introducono od estraggono dal bastimento. Ivi.

— Il pennese deve saper leggere e scrivere. Ivi.

Perdita. La perdita è quella deperizione o in tutto o in parte del capitale corporale od incorporale congiunta colla mancanza di lucro, pel di cui acquisto si era il capitale stesso impiegato. Lib. 1. cap. 5. §. 6.

— Quando il capitale deperisca per dolo o per colpa o per semplice negligenza di alcuno, la deperizione a carico va di colui, che reo è o di dolo o di colpa o di semplice negligenza. §. 20.

— Le merci si considerano intieramente in una negoziazione perdute, quando di esse una piccola parte ne resti, o quando questa non giunga od appena basti alle spese del nolo. Lib. 2. cap. 14. §. 3.

— Nella perdita delle mercanzie non si può avere riguardo per l' abbandono al valore di esse; ma si calcola dalla diminuzione del carico in numero, in peso, ed in misura. §. 4.

— La perdita o deteriorazione del prezzo è uno sfortunato accidente di speculazione, che non può entrar mai nei pericoli marittimi, ai quali è limitata la garanzia dell' assicurazione. Ivi.

— Perduti tutti gli oggetti non sono in un viaggio di mare, quando innanzi dell' ultima

po di negozianti, che si trovano stabilmente riuniti in un luogo. Lib. 1. cap. 19. §. 13.

Piede cubico. V. Tonnellata.

Pilotaggio. E' ai rischi del mare per diritto e per patto eterogenea la rifazione delle spese di pilotaggio rimorchio e dazi, che occorressero e s'imponessero anche accidentalmente sul bastimento e sulle mercanzie. Nell'assicurazione nullo ne sarebbe anche il patto. Lib. 2. cap. 13. §. 10.

Piloto. Il piloto è colui, che incaricato è a dirigere il viaggio del bastimento ed a stare continuamente nel timone. Lib. 2. cap. 1. §. 23.

— Il piloto di un bastimento è simile ad un postiglione di un legno da viaggio per terra. §. 24.

— Il piloto dev' esser sottoposto al capitano del bastimento nella direzione del bastimento stesso. Ivi.

— Il piloto ordinario, o piloto d'altura, è quello che serve ai viaggi di alto mare. §. 25.

— Il piloto, che serve ai viaggi dei porti vicini e delle coste, è detto anche *costiere.* Ivi.

— Il piloto ordinario o straordinario è il marinaro sottoposto al capitano e comanda e dirigge il corso della ordinaria o straordinaria navigazione. Cap. 4. §. 64.

— Il piloto straordinario dà il suo voto negli affari concernenti la sola navigazione. Ivi.
— Il piloto ordinario dà il suo voto in tutte le deliberazioni che si prendono durante il viaggio. Ivi.
— Il piloto ordinario deve avere la bussola le carte geografiche gli stromenti di geografia e d'idraulica, che necessitano per riconoscere le situazioni delle terre e la profondità delle acque e per avvedersi degli scogli e delle secche. §. 65.
— Il piloto non entra nell' equipaggio, e dal capitano non si garantisce §§. 65. e 66.

Pirata. V. Confisca, Corsaro, e Ladrocinio.

Polizza. La polizza, o lettera di porto, è quella, che costituisce il contratto tra lo spedizioniere ed il condottiere. Lib. 1. cap. 15. §.9.
— La lettera di porto deve contenere la data. §. 10.
— Nella lettera di porto si dev' esprimere la natura il peso e la qualità degli oggetti da trasportarsi. §. 11.
— Nella lettera di porto si deve pattuire lo spazio di tempo, in cui il trasporto debba essere effettuato. Ivi.
— Se nelle lettere di porto il prezzo non sia espresso, è sempre presunto. §. 13.
— Nella lettera di porto si dev' esprimere il nome il cognome ed il domicilio del condot-

tiere, di chi spedisce, e di chi riceve le merci. Ivi.

— La lettera di porto deve contenere la merca ed il numero del collo o cassa, con cui si sono spedite le merci. §. 15.

— Non basta, che la polizza sia registrata nei libri di chi spedisce, o commerciante o commissionario; ma dev' esser copiata per esteso con un registro numerizzato e firmato senza intervalli od interruzioni. §. 16.

— La formazione delle polizze di carico marittimo è simile a quella del carico di condotta per terra. Lib. 2. cap. 9. §. 1.

— Il diritto commerciale comanda, che qualunque polizza di marittimo carico sia fatta in quattro originali almeno: ed un originale ritener si deve dal caricatore, uno da chi le mercanzie ha da ricevere, uno dal capitano, ed uno dall' armatore del bastimento. §. 2.

— La polizza di carico marittimo dev' esser firmata dal capitano e dal caricatore dentro ventiquattr'ore dopo fatto il carico. Ivi.

— Tanto l' armatore od esercitore quanto chi ha da ricevere il carico devono aver la polizza di carico; ma obbligati non sono a firmarla. Ivi.

— Le polizze di carico formalmente fatte costituiscono una piena prova. §§. 3. e 4.

— Con una sola polizza di carico marittimo

venga opposta per eccezione da uno all' azione di un altro. Cap. 17. §. 1.

— Se in un giudizio contumaciale non s'impugna coll'eccezione della prescrizione l'azione contraria, non si può in grado di appellazione più impugnare. Ivi.

— Alcuno non può giammai la prescrizione ottenere, che il dominio o diritto ritenga con altrui rappresentanza o per altrui commissione. §. 2.

— Qualunque azione rimane prescritta contro il commissionario o il conduttore nel il termine di sei mesi dentro lo Stato, e di un anno fuori di Stato dal giorno in cui si sia effettuato, o si doveva effettuare il trasporto delle mercanzie. Cap. 16. §. 13.

— I diritti azioni o pretenzioni non rimangono prescritte anche nelle condotte per terra o per acqua entro il termine di sei mesi ed un' anno, quando sono fondate sopra il dolo ed inganno. §. 15.

— La prescrizione che si può opporre contro ai venditori al minuto è quella di un anno. Cap. 34. §. 19.

— La prescrizione delle lettere di cambio prende la data dalla scadenza; ma la prescrizione del cambio marittimo prende la data dalla sua formazione. Ivi.

— La prescrizione nei contratti marittimi si

restringe alla quiescienza di un anno. Lib. 2. cap. 17. §§. 5. e 6.
— L' anno, in cui si restringe la prescrizione dei contratti marittimi, non incomincia mai fino che avvenuto non sia l' arrivo del bastimento per la consegna delle mercanzie. §§. 6. 7. e 8.
— La prescrizione del noleggio dentro un anno non ha luogo quando il caricatore fosse creditore del capitano. Cap. 10. §. 76.
— Pel pagamento del nolo e per le azioni dei salari e stipendii dell' equipaggio un anno dopo il termine del viaggio non ha luogo la prescrizione. Cap. 17. §. 6.
— L' interrompimento della prescrizione anche nel diritto marittimo si regola dalle leggi del diritto comune. §. 8.
— Si prescrive la cauzione dell'assicurato verso l' assicuratore se dentro quattro anni non si faccia un qualche atto giuridico che la prescrizione interrompa. Cap. 14. §. 32.
— In un quinquennio è prescritto il pagamento dovuto in forza di cambiale. Lib. 1. cap. 34. §§. 17. 21. e 23.
— Ogni azione risultante tanto dalle lettere di cambio marittimo è prescritta in un quinquennio. Lib. 2. cap. 11. §. 50.
— La prescrizione delle azioni derivanti dalle cambiali, dopo un decreto annullato incomincia a decorrere dal giorno, in cui si sia di-

vanti di una cambiale si ammette prima di un decennio, se il fondamento dell' azione non deriva dirittamente dalle cambiale; ma da una cambiale corroborata da qualche decreto. §. 31.

— Il capitano non può il dominio o diritto acquistare sul bastimento o del bastimento colla eccezione della prescrizione. Lib. 2. cap. 17. §. 2.

— La celerità della prescrizione nei contratti marittimi non può aver luogo, quando in contrario esista una cedola od obbligazione scritta, un' approvazione di conto, ed una interpellazione giudiziaria. Lib. 2. cap. 17. §. 6.

— In affari civili l' azione personale si prescrive in cinque anni, e l' azione reale si prescrive in trent' anni. Lib. 1. cap. 34. §§. 23. 24. e 27.

— La prescrizione non si può allegare delle azioni giudiziare, che dopo trent' anni. Lib. 2. cap. 10. §. 17.

— In commercio non rimangono prescritte le azioni, in cui anche per diritto comune si richieda lo spazio di cento anni. Lib. 1. cap. 4. §. 17.

— La prescrizione dei diritti fondati sopra dolo ed inganno tanto in diritto civile quanto in diritto commerciale non si verifica se non dopo un giro immemorabile di tempo. Cap. 16. §. 15.

— La prescrizione di un doloso dominio è stabilita solamente da immemorabile tempo. Cap. 34. §§. 22. e 34.

— Con istraordinaria celebrità di prescrizione si allontana lo stato d' incertezza nelle contrattazioni mercantili. Lib. 2. cap. 17. §. 3.

— La prescrizione non ha luogo , ad onta della continuazione del tempo , se il possesso fosse di mala fede. Cap. 17. §. 8.

— Quando si verifica la infedeltà o la frode, non può aver luogo la prescrizione contro il commissionario o condottiere. Lib. 1. cap. 16. §. 13.

— Quando la mala fede non si dimostri, allora colla prescrizione la giustizia esiste del titolo. Lib. 2. cap. 17. §. 8.

— Per provare la mala fede del titolo contro la prescrizione si può ricorrere al giuramento decisivo. Ivi.

— V. Libri , e Tempo.

Presentante. V. Giratario.

Presenza. La sola presenza non prova il consenso ; ma alla prova della presenza dev' esser aggiunta la prova dell'attenzione. Lib. 2. cap. 12. §. 22.

Presidente. Il presidente di un tribunale è il primo fra gli eguali. Lib. 1. cap. 10. §. 21.

Prestito. Il prestito è la temporanea somministrazione di qualunque capitale colla condi-

— Il ritardo delle giustificazioni fa presnmere il torto in chi le adduce. Cap. 10. §. 17.
— Non si può presumere che un commerciante abbia volontà di cambiare con altri le merci, in cui ha l' abituale esercizio di contrattare. Cap. 14. §. 5.
— Non può presumersi che un commerciante prenda per mezzo dell' istitore un imprestito di danaro senza dargliene un' autorità espressa. §. 6.
— I fatti non si presumono. §. 11.
— Non si suppone che uno stia quieto, quando un altro operi per lui contro la di lui volontà o contro il di lui vantaggio. §§. 23. é 33.
— Quando un negoziante mette in viaggio le merci, dimostra col fatto che nel luogo del carico non ve ne sia un assoluto bisogno. Lib. 2. cap. 10. §. 64.
— E' presunzione, che prova non soffre in contrario quella, che avvenuta sia la perdita di un bastimento, quando non sia stato possibile di averne alcuna notizia in un intiero anno per i viaggi ordinari ed in due anni pei viaggi di lungo corso. Cap. 14. §. 18.
— La notizia della salvezza di un bastimento, posteriore ad un anno pei viaggi ordinari, ed a due per quelli di lungo corso, sarebbe un equivalente della ricupera. Ivi.
— La notizia della perdita o salvezza del ba-

Procuratore. Il procuratore sta in luogo del mandante e ne rappresenta l'identifico individuo. Lib. 1. cap. 13. §. 18.

— I procuratori possono agire per se medesimi. Ivi.

— La denominazione di procuratori propriamente appartiene a que' mandatari, che agiscono per gli affari contenziosi. Cap. 14. §. 1.

— Si deve distinguere il mandatario o procuratore o commissionario che contragga il mandato o procura o commissione per gratuito piacere da quello, che tal contratto accetti per aver la mercede delle sue operazioni. §. 7.

— Il procuratore, che professa l'esercizio di agire per altri, dev'essere rimunerato e pagato. Ivi.

— Il procuratore anche commerciante, che non esercita per professione l'opera sua per altri, si presume che operi gratuitamente. Ivi.

— V. Comparsa, Emolumento, Istitore, e Mandatario.

Procuratore Volontario. V. *Gestor-Negotiorum.*

Procrastinamento. Se lo scaricamento sia avvenuto, non ostante la facoltà di ritardarlo per quindici giorni, non si può avere il diritto di procrastinare il pagamento del nolo e della stallìa o soprastallìa. Lib. 2. cap. 8. §. 21.

— Il caricatore nella sospensione di un viaggio può scaricare a sue spese colla obbliga-

frutto: ed è il rappresentante con illimitato potere di chi ne ha il dominio e che crede di esercitarlo. Lib. 2. cap. 3. §. 1.

— Il diritto commerciale non riconosce altro proprietario nei bastimenti, se non chi eserciti legalmente gli atti di proprietà e di dominio. Ivi.

— Il proprietario del bastimento si chiama pure *partecipe del bastimento*, se la proprietà sia divisa in carati o porzioni. Ivi.

— Il proprietario del bastimento è garante di tutti i fatti, che si eseguiscano dal suo capitano relativamente allo stesso bastimento. Ivi.

— Quando sieno più i proprietari di un bastimento, quello che ha una parte maggiore di dominio, può a proprio modo deliberare sul comune interesse, non ostante la opposizione del comproprietario. §. 18.

— I proprietari de' fondi non sono commercianti: e per la vendita delle loro derrate non sono sottoposti ai tribunali di commercio. Lib. 4. cap. 1. §. 13.

— V. Esercitore.

Proroga. La proroga di un termine non deve essere in giudizio capricciosa. Lib. 1. cap. 10. §. 16.

— V. Dilazione.

Protesta. Il reclamo o protesta nei danni dell' abbordaggio si deve fare e notificare dentro le

ventiquattr'ore, e dev' esser seguito dalla domanda in giudizio dentro un mese dopo la notifica. Lib. 2. cap. 18. §. 1.

— Le ore ventiquattro, in cui si deve fare la protesta o reclamo pei danni dell' abbordaggio, incominciano a decorrere dopo l' approdamento, e rimangono interrotte dai giorni festivi o feriati con vacanza pei cursori od altri esecutori approvati di un' autentica intimazione. Ivi.

— Per fare la protesta o reclamo pei danni dell' abbordaggio, il capitano non è obbligato d' interrompere il viaggio ed approdare in luogo diverso da quello di sua destinazione. Ivi.

Protesto. Il protesto è un' atto pubblico che dimostra con autenticità il rifiuto di una regolare accettazione o di un giusto pagamento per la somma di danaro e per la scadenza fissata dal traente in una lettera di cambio. Lib. 1. cap. 31. §. 11.

— Il protesto per mancanza di accettazione è un atto di pubblico notajo, che dimostra lo rifiuto di accettazione in una cambiale. Cap. 23. §. 3.

— Il protesto si deve fare da un pubblico notajo alla presenza di due testimonii. Cap. 31. §. 2.

— Il protesto è valido sebbene sia fatto da un notajo di altra residenza. §. 3.

— Il protesto si deve fare dal notajo alla presenza di due testimonii per mancanza tanto di eccezione, quanto di pagamento. §. 4.

— Il protesto dev' esser fatto al domicilio indicato dal trattario, ed in caso di cambiamento, nell' ultimo domicilio conosciuto, senza obbligo di una ulteriore ricerca. Ivi.

— I notari devono trascrivere i protesti per esteso nei loro repertorii. §. 5.

— Il protesto deve contenere il tenore della cambiale delle girate dello rifiuto e dei richiesti motivi, che spontaneamente nello stesso rifiuto si sieno adotti §. 6.

— Il protesto non può esser supplito da qualunque altro atto. §§. 7. e 8.

— Ha luogo il protesto pel soprappiù, anche quando si paga nella scadenza di una cambiale una somma in conto. Cap. 28. §.23.

— Quando abbia luogo nella circolazione delle cambiali il protesto, questo si deve fare anche da chi sia un mero rappresentante del traente. Cap. 30. §. 14.

— Il protesto per lo rifiuto di pagamento non può trascurarsi per la esistenza del protesto nello rifiuto di accettazione. Cap. 31. §. 9.

— Il protesto per difetto di pagamento nella scadenza si deve fare, non ostante la presistenza del protesto in mancanza di accettazione, e non ostante la morte o fallimento del trattario. Cap. 30. §. 4.

Provvista. Col nome di provigione o provista si chiama spesso anche l' agio. Lib. 1. cap. 22. §. 1.

— Provigione o provista è in commercio il capitale, che senz' alcuna eccezione rimane in deposito e senza frutto presso uno a disposizione di un altro. Ivi.

— Vi è provista di fondi, anche quando si tragga una cambiale colla preesistenza di un capitale illiquido presso il trattario, se il capitale illiquido sia con certezza sempre maggiore alla somma espressa nella cambiale. § 3.

— Non vi è provvista di fondi, se il trattario sia creditore del traente per una somma corrispondente alla cambiale. Ivi.

— Non vi è provvista di fondi colla preesistenza di capitali non nummerari presso il trattario a conto del traente. Ivi.

— La provvista de' fondi si può fare dal traente anche dopo l' accettazione. Ivi.

— Il traente deve provare la provvista de' fondi anche dopo l' accettazione, se la stessa provvista venga dal trattario negata. §. 8.

— V. Accettazione.

Prudenza. E' varia la prudenza e l' industria degli uomini. Lib. 1. cap. 14. §. 15.

Pruvieri. I pruvieri od inservienti alla prora sono quelli, che hanno l' obbligo di custodire e tener pronti tutti gli arnesi bisogne-

Q

Rendiconto. Qualunque rendiconto si può impugnare anche dopo approvato, quando si provi che sia basato sopra un qualche dolo od inganno, ovvero per l'errore di qualche conteggio. Lib. 1. cap. 6. §. 66.

— Contro un rendiconto fra i soci non si può reclamare per qualunque motivo dopo tre mesi. §. 67.

— Terminata la società, si deve venire al rendimento dei conti. §. 71.

— Alcun socio non ha diritto di costringere gli altri al rendimento de' conti, quando egli stesso non abbia prima renduto conto o contemporaneamente nol renda, o non dichiari d'esser subito a ciò pronto, se abbia avuto parte nell'amministrazione sociale. Ivi.

— L'amministratore anche prima del rendiconto deve consegnare tutti i capitali, tutti i lucri, tutti i libri, tutti i registri, e tutte le carte relative agl' interessi sociali. Ivi.

— Il commissionario gratuito non è obbligato a render conto. Cap. 14. §. 8.

— Se il socio ritardi a render conto, si presume che nella società vi sia il guadagno. §. 74.

— Gli agenti del fallimento devono dentro, e non dopo, le ore ventiquattro render conto ai sindaci provvisorj di tutta la loro gestione, come anche dello stato del fallimento. Lib. 3. cap. 7. §. 1.

— Non è sufficiente la prova dell' accordo di saldo fatto dai creditori col prendere una porzione del credito pel pericolo di una totale o maggiore perdita nel rifiuto dell'accordo medesimo. Ivi.

— Sebbene non ci sia una verbale discussione per ammettere od escludere la domanda, che il fallito faccia per esser riabilitato; tuttavia le prove devono esser sottoposte all' esame di chi potrebbe il diritto avere d' impugnarle. §. 2.

— Nella produzione della domanda di riabilitazione si deve dal fallito depositare il danaro, che verrà per le spese calcolato dal cancelliere del tribunale di appello per l' esecuzione degli atti che necessariamente si permettono nell' ammettere od escludere la domanda stessa. Ivi.

— Il decano della S. Rota Romana, o sia il presidente del maggiore tribunale di appello, deve l' istanza per la riabilitazione mandare in copia firmata da lui al presidente del tribunale di commercio ed un' altra egualmente al presidente del tribunale di prima istanza nel circondario, dove accaduto sia il fallimento, affinchè i medesimi presidenti possino dare in due mesi tutte le indicazioni, delle quali verranno nello stesso tempo richiesti sulla verità dei fatti nella domanda esposti: ed a tale oggetto il presidente del tribunale

di commercio viene dalla legge specialmente incaricato e prescelto in vantaggio del commercio ad aver cura di far rimanere affissa la detta copia per due mesi nelle sale di udienza di ciascun tribunale alla Borsa ed alla casa del Comune, come ancora egli viene incaricato di farne nella gazzetta inserire un estratto, e chiedere l'anticipazione od il rimborso sul deposito del danaro fatto dal petente. Ivi.

— Spirato il termine di due mesi, e trasmesse separatamente le notizie le opposizioni o le osservazioni dei presidenti tanto del tribunale di prima istanza, che di commercio, il presidente del maggiore tribunale di appello dello Stato, ne provocherà di ufficio una decisione del tribunale, senza potersi mai tornare ad esaminare sull'ammissione od esclusione della domanda. §. 3.

— Gli effetti della riabilitazione si ottengono, quando eseguita viene la decisione del maggiore ed ordinario tribunale di appello cell' esserne trasmessa l' autentica copia dal presidente di questo al presidente dei tribunali, ai quali fu già inviata la petizione: e questi medesimi tribunali faranno leggere in pubblica udienza la decisione stessa, e la faranno quindi trascrivere su i registri della loro cancelleria. §. 4.

— Non può il fallito presentarsi alla Borsa

innanzi, che la riabilitazione non sia stata decisa, e che la decisione non sia stata eseguita. §. 5.

— La domanda per la riabilitazione dei falliti con bancarotta fraudolenta non potrà mai essere ammessa. Ivi.

— Non si deve mai ugualmente udir l'istanza di riabilitazione, che, anche i falliti per semplici disgrazie, fossero stati una volta rei di stellionato furto o di schrocchio: e neppure si può udire dai falliti, che nella società civile obbligati sieno a render conto del danaro pubblico, o comunale, e che renduto ed appurato non abbiano i loro conti come tutori o amministratori o depositari. Ivi.

— Se accada il secondo fallimento al fallito riabilitato, i creditori del primo fallimento non hanno alcun privilegio sopra i creditori del secondo. §. 6.

— V. Agenti di cambio.

Ricambio. Il ricambio è una rivalsa, con cui il presentatore di una cambiale viene rimborsato, mentre la ritorna per la stessa strada con cui l'ha ricevuta, dopo il rifiuto che ne ha fatto il trattario. Lib. 1. cap. 32. §. 1.

— Nello ricambio si possono includere i danni gl'interessi e le spese. Ivi.

— Nello ricambio se non s'includono i danni gl'interessi e le spese, non se ne perde il diritto. Ivi.

— Il ricambio non è un nuovo contratto ; ma è una rinovazione del precedente contratto di cambio. §. 3.

— Le cambiali di ricambio non si possono girare in diverse piazze. Ivi.

— Nello ricambio dal traente è dovuto lo indennizzo dei danni degl' interessi e di tutte le legittime spese. §. 4.

— Il ricambio si regola a riguardo del traente col corso di cambio del luogo , dove la cambiale era da pagarsi sopra quello , da dove fu tratta : e riguardo ai giranti si regola col corso di cambio del luogo, in cui la cambiale sia stata ad essi rimessa e negoziata, e sopra il luogo, in cui si effettua il rimborso. §. 5.

— Nello ricambio si deve rimettere al nuovo, trattario il conto delle spese dei danni e degl' interessi in forma autentica con un certificato di un agente di cambio, od, in mancanza di questo , da due commercianti. §§. 6. e 7.

— I ricambi non possono esser cumulati. §§. 8. 9. 10. 11. 12. e 13.

— Ha luogo lo ricambio anche nel biglietto all' ordine. Cap. 33. §. 34.

Ricchi. Gli uomini cercano di comparir ricchi per esagerare nell' altrui opinione la propria potenza. Lib. 1. cap. 18. §. 37.

Rifiuto. Lo rifiuto di un pagamento non si prova coi testimonj. Lib. 1. cap. 21. §. 56.

— Lo rifiuto di un pagamento si prova o colla dichiarazione del creditore o colla offerta reale. Ivi.

— Quando facesse rifiuto delle merci quegli, a cui furono indirizzate, il capitano può tenerle presso se stesso fino al punto di ritorno o del suo nuovo viaggio; ma subito e nel punto poi di sua partenza deve fare il deposito delle stesse rifiutate merci anche negli officii doganali, se manchi una pubblica depositaria: ed, in deficienza pnre di questa, nel luogo da stabilirsi coll' autorità del giudice. Lib. 2. cap. 10. §. 61.

— In caso di rifinto, il capitano può vender le merci per esser soddisfatto del suo emolumento. Lib. 2. cap. 10. §. 63.

— Se il capitano per esser soddisfatto in caso di rifiuto non abbia voluto vender le merci, od il prezzo delle merci vendute non sia giunto a soddisfarlo, egli ha il regresso contro il caricatore; ma non può giammai ritenere le merci a causa del pagamento. Ivi.

— La proprietà degli oggetti abbandonati resta sempre in rischio al caricatore anche dopo notificato l'abbandono, quando nell'assicuratore fosse giudicato giusto il rifiuto dello stesso abbandono. Cap. 14. §. 22.

—

— V. Offerta reale, Pagamento, e Protesto per mancanza di accettazione.
Rimborso. V. Durata, Indennità, e Ricupera.
Rimorchio. V. Pilotaggio.
Rimozione. V. Delitto, ed Impiegato.
Rimpalmatura. La rimpalmatura esclude l'innavigabilità; ma se la rimpalmatura giungesse alla spesa di tre quarti del prezzo, a cui sia valutato il bastimento, allora è una rinovazione di bastimento, e nella precedente frattura si reputa intieramente perduto. Lib. 2. cap. 14. §. 6.
— V. Ristaurazione.
Rimpalmo. Prima di procedere alla vendita di qualche porzione del bastimento per le spese dello rimpalmo, deve precedere per ventiquattr'ore un intimazione al proprietario, ed in assenza di lui, all'immediato di lui rappresentante. Lib. 2. cap. 11. §. 31.
Rincrescimento. Il rincrescimento è il dolore attuale. Lib. 1. cap. 1. §. 9.
Rinunzia. La rinunzia è espressa o tacita. Lib. 1. cap. 6. §. 53.
— Quando un contratto sia scritto, non può al medesimo rinunziarsi nella presenza di testimonj; ma conviene o lacerare gli originali del contratto, a cui si rinunzi o firmare con tutti i contraenti una dichiarazione di tale rinunzia, od in loro opposizione, notificarla con atto giudiziale. Ivi.

— Se il prezzo dello riscatto sia convenuto e l'assicuratore trascuri la liberazione, la morte dello schiavo si considera violentemente dall'assicuratore prodotta. Ivi.
— L'assicuratore per lo riscatto personale non ha bisogno di esser messo in mora. Ivi.
— Il marinaro ha diritto di essere riscattato a spese del bastimento, per servizio di cui egli la schiavitù sopporta quando il bastimento sia salvo. Cap. 5. §. 46.
— Ascende a soli cento scudi romani la somma, che si deve pagare da chi è obbligato a riscattare uno schiavo. §. 53.
— Lo riscatto si deve fare coi mezzi prescritti dal Governo quando non vi sia una strada più sicura e più pronta. Ivi.
— L'assicuratore, che in facoltà è di rinunziare allo riscatto senza sua approvazione concluso, la sua scelta deve dentro le ore ventiquattro intimare dalla intimazione, ch'egli pure dello riscatto riceve. Cap. 14. §. 41.
— Se la scelta di accettare il riscatto o di rinunziarlo non si notifichi dall'assicuratore, con questa stessa preterizione la sua scelta dichiara e la rinunzia dimostra. Ivi.
— Quando dall'assicuratore la transazione si accetti, egli deve al caricatore pagar la somma tanto delle mercanzie assicurate, quanto del prezzo sborsato per lo riscatto delle merci assicurate. §. 42.

un contrario diritto e per qualunque dubitazione e neppure colla prova, che la preda avvenuta sia per colpa o dolo dell' assicurato. Lib. 2. cap. 14. §§. 21. e 32.

— V. Presunzione, Procrastinamento, e Tempo.

Ritenzione. Quelli, che hanno ad esser pagati, se tenghino in mani un capitale del debitore, hanno diritto di prelevare il proprio credito. Lib. 2. cap. 4. §. 36.

— V. Restituzione, e Rifiuto.

Ritiro. V. Nolo.

Ritorno. La speranza di ritorno del bastimento con legale presunzione perduto non somministra una valida eccezione all' assicuratore per ritardare il pagamento. Lib. 2. cap. 14. §. 33.

— V. Frutto, Restituzione, e Rischio.

Riunione. Quando, invece di variare uno con altro bastimento, si riunischino in un numero minore di bastimenti le merci da porsi secondo l' indicazione sopra un numero più esteso, la legge non considera questo diverso collocamento per colposa violazione di convenzione, e non accorda il premio all' assicuratore, che allo rischio non si sia sottoposto; ma questo atto dalla legge si ammette, come un semplice dissolvente della stessa convenzione, pel solo valore delle merci in diverso modo nel bastimento collocate, per cui sullo stesso valore non è luogo, che al-

l'indennità del mezzo per cento. Lib. 2. cap. 13. §. 22.

Rivendicazione. Il diritto, con cui scegliere può chiunque o riunire l'azione pel pagamento contro un altro e contro una cosa da un altro posseduta, è quello, che si chiama *diritto di rivendicazione*, o come dicono i legisti, *Jus in rem.* Lib. 3. cap. 19. §. 1.

— Il diritto di rivendicazione è sempre nei venditori sulla cosa venduta, finchè i medesimi non ne sieno stati pagati. Ivi.

— Più la rivendicazione non ha luogo, quando il creditore acconsenta, che sia effettuata la vendita degli oggetti, che diritto egli aveva di rivendicare. Ivi.

— La rivendicazione neppure ha più luogo, quando dal compratore la cosa venduta sia in altre mani passata, sebbene il terzo possessore il prezzo non avesse ancora sborzato. Ivi.

— Anche contro i terzi possessori la rivendicazione ha luogo, quando la vendita sia stata fraudolenta colla processura e secondo le regole della criminale giurisprudenza. Ivi.

— Contro i terzi possessori, che non avessero o non volessero pagare il prezzo della cosa comprata, ha luogo la rivendicazione col diritto di rapprentanza dell' ultimo venditore, che si dice anche *Jus ad rem.* Ivi.

— Quando la rivendicazione contro i terzi

possessori abbia luogo, questa nei fallimenti si ammette solamente a favor della massa. Ivi.

— La rivendicazione sempre in genere si ammette sulle merci; ma in ispecie osservare si debbono le diverse circostanze, che in commercio accader possono nel debitore dopo il suo fallimento. Ivi.

— La rivendicazione sottintesa è in tutte le obbligazioni. §. 2.

— Quando in pagamento delle merci vendute sieno state accettate le cambiali, allora non ha luogo la rivendicazione. Ivi.

— Senza la ricognizione della identità non può giammai la rivendicazione aver luogo. §. 3.

— La rivendicazione delle merci ha luogo nel fallimento, quando le medesime ancor non sieno giunte al fallito, o si trovino in viaggio, o presso un commissionario per vendersi a conto del fallito stesso. Ivi.

— Neppure quando sieno in viaggio si possono le merci rivendicare, se sieno state senza frode vendute dal compratore sopra fatture o sopra polizze di carico, o sopra lettere di spedizione. Ivi.

— Il rivendicante deve indennizzare le spese, come pure il patrimonio del fallito per le somme pagate o da pagarsi anche a titolo di assicurazione, di commissione, di nolo, e di vettura. §. 4.

— Anche nei magazzeni e nei negozi del fal-

lito sono rivendicate le merci, quando l'identità non possa esserne posta in dubbio; ma il rivendicante non si ammette alla prova, che al fallito non sieno giunte o rimaste mai, prima e dopo una qualche vendita, le merci della stessa specie: e si esclude l'identità, quando i colli gl'involti ed i barili sieno stati aperti, o quando le marche o le corde sieno state rotte o cangiate, o quando le merci abbiano sofferto in natura od in quantità una qualche alterazione o cangiamento. §. 5.

— Sono rivendicati anche in parte od in tutto gli oggetti non venduti, che furono depositati o dati al fallito per vendere a conto del proprietario; come pure i danari ricavati da un tale deposito, quantunque un conteggio esistesse di dare e di avere tra il fallito ed il proprietario dei medesimi venduti oggetti. §§. 6. e 7.

— Al venditore si toglie il diritto della rivendicazione col pagargli la somma convenuta nella vendita. §. 7.

— I danari e gli oggetti presi o da prendersi dal fallito, come mandatario, vengono sempre rivendicati. §. 8.

— Alla rivendicazione ha diritto chi, senza esser debitore in alcun modo del fallito, avesse spedito delle merci, senza che per le

medesime si fosse dal fallito tuttora effettuato l'acquisto. §. 9.

— Le domande di rivendicazione si potranno nei fallimenti esaminare ed ammettere dai sindaci coll'approvazione del Commissario : ed in caso di opposizione sul voto del Commissario la rivendicazione sarà decisa dal tribunal di commercio. §. 10.

Rivoluzioni. Tutte le rivoluzioni hanno avuto origine dalla ritardata abolizione dei privilegi delle università dei commercianti. Lib. 1. cap. 3. §. 36.

Rota. V. Ruolo.

Rottura. Il vocabolo *rotto* per la comune avaria nella rottura degli alberi non sembra bene usato ad esprimere lo spirito della legge. Lib. 2. cap. 15. §. 4.

— Se gli alberi e le gomene si rompano per difettto intrinseco e per cattivo armamento, all'armatore soltanto ne spetta il danno. Ivi.

— E' avaria semplice, se le gomene e gli alberi si rompano per effetto della tempesta e di qualche urto estrinseco. Ivi.

— V. Avaria.

Ruolo. Nei tribunali civili devono le cause commerciali avere un ruolo distinto. Lib. 4. cap. 2. §. 20.

— Dieci sono i giorni prescritti nelle cause commerciali per la produzione dei documenti dalla intimazione della iscrizione in ruolo

per poterli fare avere in considerazione dal tribunale: e dopo, la parte più diligente potrà far chiamare la causa in udienza; ma devono decorrere altri dieci giorni per dar tempo a fare una qualche breve memoria, che contenga la difesa coi respettivi sommari. Ivi.
— Le cause di commercio in appello necessariamente devono esser descritte in ruolo, a riserva della S. Rota, che anche nelle proposizioni chiamate per memoriale conserva i suoi antichi metodi. §. 21.

S

Salario. Gl'istitori non possono pretendere altro salario, che quello stabilito per patto. Lib.1. cap. 14. §. 7.
— Quando non fosse stato stabilito per patto il salario di un istitore, conviene ricorrere alla consuetudine dello stesso luogo. Ivi.
— Il salario degl'istitori non dev'esser misurato sulla fatica nè sulla moltitudine dei contratti. Ivi.
— Il salario esigge la prelazione sopra tutte le spese domestiche. Lib. 2. cap. 1. §. 42.
— Il salario del marinaro, che muore, si deve ai suoi eredi fino al giorno della sua morte. Se il marinaro era ingaggiato a viaggio, e sia morto nell'andata, è dovuta la metà del salario: ed è dovuto il salario intiero,

lità pure della massa dei creditori: e sebbene, in luogo della condizione di costituirsi a qualunque ordine del tribunale, il tempo si determini di tre mesi secondo la pratica; tuttavia il salvocondotto, fatto per gli effetti civili, non giova, quando posteriormente dentro anche il tempo determinato venisse con chiarezza scoperto e provato il delitto. Lib. 3. cap. 4. §. 6.

— Quando il salvocondotto sia dato con cauzione, la sicurtà per i debiti civili si espone alla pena di supplire alla mancanza dei beni per giungere a pagare la metà della somma dovuta da colui, che colla cauzione è potuto fuggire dalla carcere per sicurezza del creditore o creditori, a disposizione dei quali già egli si trovava esposto. Ivi.

— Il salvocondotto può esser conceduto anche se il fallito fosse carcerato innanzi al fallimento. Ivi.

— Il salvocondotto si può domandare al tribunale per officio del Commissario: e se venisse domandato dal fallito, sempre obbligato è il tribunale di udir l'informazione del Commissario stesso. §. 7.

— Il salvocondotto dimostra, che il fallimento ha in se la presunzione della buona fede. §. 8.

— Le autorità criminali devono avvertire il tribunale di commercio, quando procedano

esse criminalmente, per rendere inefficace il salvocondotto del tribunale suddetto. Cap. 8. §. 5.

Sangue. V. Consanguineità.

Scadenza. V. Sicurtà.

Scalo. Lo scalo è il diritto di pagamento per lo scarico di un bastimento. Lib. 2. cap. 1. §. 35.

— Lo scalo è il deposito o vendita di una parte del carico nei porti o rade di un viaggio. Cap. 14. §. 11.

Scarico. Prima di aver fatto il suo rapporto, il capitano non può scaricare alcuna mercanzia sotto pena di procedura criminale, a riserva di qualche imminente pericolo. Lib. 2. cap. 4. §. 49.

— Il capitano può far eseguire lo scarico delle merci, che più non si vogliano far trasportare col carico del bastimento: e può anche abbandonarle in terra, se il caricatore dopo notificato il ritiro di esse, più non si muove ad effettuarlo. Cap. 10. §. 19.

— Anche nello scarico può il capitano esercitare sulle merci l'azione per la sua indennità e pel suo rimborso. §. 20.

— Le spese dello scarico devono esser sempre al nolo anteposte. §. 74.

— V. Nolo.

Scherzo. V. Bugia.

— Lo scrivano del bastimento deve ricorrere contro il capitano per qualche violenza che riguardi la sua scrittura. Ivi.

— Lo scrivano, se al capitano annuisca per qualche delitto nella scrittura, si rende anch' esso reo, ed il Governo direttamente il punisce. Ivi.

Seduzione. V. Carattere.

Semoventi. In commercio i semoventi sono compresi sotto la parola di mobili. Lib. 1. cap. 2. §. 1.

— Gli animali sono semoventi. Lib. 2. cap. 1. §. 21.

Sensali. I sensali e gli agenti di cambio son quelli, per di cui mezzo i compratori ed i venditori si avvicinano per concludere le contrattazioni anche senza conoscersi, e che agli uni ed agli altri risparmi tempo fatica e dispendio. Lib. 1. cap. 13. §. 1.

— L' officio di sensale è di trattare; ma non è di concludere i contratti. §. 2.

— I sensali e gli agenti di cambio devono esser nominati dal Governo. §. 3.

— I sensali e gli agenti di cambio non possono esser figli nè commessi dei negozianti. Ivi.

— La mercede del sensale è secondo la tassa. Ivi.

— Quando la tassa pei sensali non fosse stabilita, viene fissata dalla Borsa tanto secon-

do l' importanza dei contratti, quanto secondo la consuetudine. Ivi.

— Il sensale non può favorire più l' uno che l' altro dei contraenti. §. 5.

— Il sensale non dev' esser pagato, se abbia agito o tentato di agire con dolo. Ivi.

— Se il contratto sia nullo per colpa del sensale, egli non solamente non dev' avere alcuna mercede; ma deve restituirla, quando già l' avesse percepita. Ivi.

— Il sensale deve conoscere l' essenza dei contratti. §. 6.

— Se il sensale non sappia il mestiere, di questo non dev' esser pagato. Ivi.

— Il sensale quando sia rimasto incaricato da due contraenti, ed abbia congiunto l' intenzione dell' uno coll' altro, egli ha terminato il suo officio, ed il contratto è conchiuso. Ivi.

— I sensali e gli agenti di cambio hanno la pubblica e manifesta fiducia del Governo pei soli commerciali interessi. §. 8.

— Piccolo dev' essere il numero degli agenti di cambio e de sensali. Ivi.

— Il luogo, dove gli agenti di cambio ed i sensali hanno la residenza, si chiama bottega dei contratti.

— La bottega dei sensali dev' esser aperta in ciascun giorno nello stesso modo della Borsa di commercio. Ivi.

— I sensali non hanno diritto d' impedire,

che i contraenti possano trattar fra loro gli affari. §. 9.
— I sensali devono esser maggiori di età per natura e non per emancipazione e per autorizzazione paterna. Ivi.
— Devono i sensali esser istruiti in qualche negozio di mercatura. Ivi.
— I sensali devono saper leggere e scrivere, e conoscere almeno l'aritmetica inferiore. Ivi.
— Gli agenti di cambio ed i sensali possono farsi rappresentare da qualche commesso. Ivi.
— I sensali hanno il diritto esclusivo 1. di trattare le negoziazioni tanto degli effetti pubblici, quanto degli altri effetti suscettibili ad essere indicati nelle tabelle mercantili; 2. di fare per conto altrui le negoziazioni delle lettere di cambio o biglietti e di tutte le carte negoziabili; 3. di stabilirne il corso. §§. 9. e 10.
— I sensali possono escludere gli agenti di cambio dal trattare le negoziazioni degli effetti pubblici ed altri suscettibili di esser indicati nelle tabelle mercantili. §. 11.
— I sensali di trasporto per terra e per acqua non possono esercitare l'officio di sensale in altri rami di negoziazione. §. 12.
— Chiunque può esser sensale. Ivi.
— I sensali altri sono di mercanzie, altri di assicurazioni, altri sono interpetri e regolatori

di bastimento, altri di trasporto per terra e per acqua. Lib. 1. cap. 13. §. 13.

— I sensali di assicurazioni si occupano non già a far sicurtà; ma ad estendere anche tra gl' illetterati negozianti i contratti di assicurazioni. §. 19.

— I sensali interpetri e regolatori di bastimenti fanno i mediatori pei noleggi, ne stabiliscono e ne comprovano il corso, e traducono tutte le scritture. Ivi.

— I sensali e gli agenti di cambio devono prestare il giuramento di fedeltà per la mediazione, a cui di officio si accingono, e per la segretezza. §. 15.

— Gli agenti di cambio ed i sensali non possono agire per se stessi nè in proprio nome. §. 18.

— Gli agenti di cambio ed i sensali possono garantire la verità delle firme. Ivi.

— Gli agenti di cambio ed i sensali deggiono dare con esattezza tutte le indicazioni per conoscere la solvibilità dei contraenti e le qualità civili e capaci a togliere ogni presunzione d' inganno. Ivi.

— Se le indicazioni sono date dolosamente, gli agenti di cambio ed i sensali sono colpevoli, e come tali deggiono esser puniti. Ivi.

— Ai sensali ed agli agenti di cambio non è proibito di trarre o di accettare qnalche

va, se dentro giorni otto alcun reclamo contro essa non si proponga, dopo, che con decreto interlocutorio si sia prefisso ai creditori assenti per opporsi un termine di quaranta giorni da intimarsi o notificarsi colla gazzetta per estratto e senza redazione: e quando inutile fosse anche una tale prefissione di termine, il tribunale con un altro interlocutorio decreto prefige un altro tempo di venti giorni nella stessa gazzetta intimato. Lib. 3. cap. 3. §. 4.

— Si suppone, che una causa commerciale sia sempre benissimo decisa da un tribunale di appello dopo la discussione od esame in tre gradi diversi verificato. Lib. 4. cap. 2. §. 22.

— V. Appello, Esecuzione, e Notifica.

Sepoltura. V. Contributo.

Sequestro. Il sequestro per assicurazione di giudizio è permesso col concorso delle circostanze, che lo esiggono. Lib. 1. cap. 23. §. 45.

— Il sequestro per sola assicurazione di giudizio non è permesso sopra l' effettiva moneta. Ivi.

— Lo ritardo di pagamento nella cambiale neppure si deve verificare in caso di qualche sequestro. Cap. 28. §. 24.

— In caso di sequestro, il trattario di una cambiale, nella scadenza deve depositare il denaro in un pubblico banco. Ivi.

— Il sequestro per assicurazione di giudizio è sempre permesso contro gli accettanti; ma non si possono sequestrare per assicurazione di giudizio gli effetti, che appartenghino a quel trattario, che non sia propriamente accettante. Cap. 30. §. 17.
— Il sequestro è una specie di esecuzione. Lib. 2. cap. 2. §. 2.
— Il sequestro è l'atto, con cui a notizia si deduce di chi tenga il capitale di un altro, che un giudice ha ordinato di non doversi al proprietario il capitale restituire che per vendersi ad estinzione di un debito in favore di quegli, a di cui petizione il medesimo atto si compie. Ivi.
— Il sequestro per assicurazione di giudizio ha luogo nei soli casi di urgenza. §. 4.
— Non si può procedere in commercio ad alcuna specie di sequestro, che 24. ore dopo intimato il pagamento al debitore. Ivi.
— Il bastimento, ch' è pronto a far vela e che si dice galleggiante, non è sottoposto ad alcun sequestro. §. 31.
— Anche il bastimento, che sia pronto a far vela, e che si dica galleggiante, è sottoposto a sequestro pei debiti contratti a causa del viaggio, a cui attualmente si accinge, e nel solo caso che manchi una valida cauzione. Ivi.
Servitori. V. Prova.

Sicurtà. La obbligazione della sicurtà pel pagamento di una cambiale smarrita termina dopo il periodo di tre anni. Lib. 1. cap. 28. §. 21.

— La obbligazione della sicurtà pel pagamento di una cambiale smarrita dovrebb' esser per cinque anni §. 22.

— La sicurtà dei falliti deve nei fallimenti dare una cauzione pei debiti non iscaduti. Lib. 3. cap. 1. §. 16.

— Il debito del fallito come sicurtà dev' esser pagato prima di ogni altro, dopo i creditori privilegiati: e si considera sempre intiero per la proporzione del riparto, non ostante la obbligazione di altri solvibili ed insolvibili. Cap. 14. §. 3., e cap. 17. §. 4.

— La stessa preminenza gode il creditore garantito per intero nel patrimonio di ciascun fallito, che sia debitore di una stessa ed anche unica obbligazione finchè senza diminuzione non sia soddisfatto di tutto il suo avere. Ivi.

— Chi al fallito abbia fatto la sicurtà, entra tra i creditori di lui per le somme sborzate. §. 5.

Sigilli. Dopo le ore ventiquattro dalla notifica della sentenza, che dichiara il fallimento, deve, anche in prima sera ed immediatamente aver luogo l'apposizione dei sigilli. Lib. 3. cap. 2. §. 1.

— L'apposizione dei sigilli nel fallimento si eseguisce nello stesso luogo dal cancelliere del tribunale di commercio, ed in diverso luogo dal giusdicente locale con un ordine del tribunale di commercio, che ne viene trasmesso dal cancelliere medesimo. Ivi
— In caso di pubblica notorietà del fallimento può il tribunale di commercio alla sentenza di dichiarazione permettere una economica ordinanza per l'apposizione dei sigilli: ed in questo caso può anche il giusdicente locale procedere all' apposizione medesima senza l'ordine aspettare del suddetto tribunale. §. 2.
— L' apposizione dei sigilli si fa sopra i magazzeni, i luoghi di spaccio, gli scrittoji, le casse, i portafogli, le carte, i mobili, i libri o registri, e su tutti gli effetti §. 3.
— L' apposizione de' sigilli estender si deve agli effetti e nella casa per fino di abitazione de' soci, quando fallisca una società in nome collettivo. §. 4.
— L' atto dell' apposizione de' sigilli si deve redigere in iscritto e produrre in cancellaria del tribunale di commercio: e se fatto sia fuori dello stesso luogo, il giusdicente locale lo invia di officio per esser prodotto al cancelliere del tribunale medesimo. §. 5.
— Per rimuovere i sigilli negli oggetti del fallito deve andare l'istesso cancelliere o gius-

— I sindaci del fallimento sono provvisorii. Ivi.

— Nella nomina de' sindaci del fallimento il tribunale non si può discostare dal voto dei creditori con lista sempre tripla per ogni sindaco, che dai medesimi si creda opportuno. §. 4.

— La nomina dei sindaci fatta col voto anche dei creditori fittizi non si annulla; ma i creditori fittizi devono indennizzare di ogni danno i creditori veri, oltre la pena pubblica, che ai medesimi è dovuta come complici di dolosa bancarotta. §. 6.

— Quando per mezzo della convocazione dei creditori del fallito non avesse luogo la nomina dei sindaci provvisorii, il tribunale potrà venire di officio alla nomina dei medesimi. §. 4.

— E' necessaria una nuova convocazione dei creditori del fallito per reiterare il voto di nomina per quei sindaci del fallimento, che, dopo la elezione, esercitare non ne potessero le funzioni. Ivi.

— I creditori del fallito non possono venire alla elezione dei sindaci senza il concorso almeno di tre di essi. §. 5.

— Dopo una convocazione inutilmente stabilita, e dopo costituiti con un nuovo termine in mora, i creditori del fallito decadono dal diritto dell' elezione dei sindaci, ed allora uno anche basta per la elezione medesima. Ivi.

pure far possono alcuna riscossione ; purchè il giudice commissario la necessità non ne conosca. Ivi.

— Possono i sindaci provvisorj del fallimento sostenere anche i diritti del patrimonio nei bisogni con protesti ed altri atti giuridici, e sempre con approvazione del commissario. Ivi.

— I sindaci obbligano col fatto loro tutto il ceto dei creditori, da cui vennero eletti. Ivi.

— I sindaci sono sottoposti alla sorveglianza del commissario. Ivi.

— I sindaci appena cognizione abbiano della loro nomina, obbligati sono di fare una istanza al tribunale, affinchè ordini la rimozione dei sigilli per far l'inventario: e tale domanda coll' ordinanza del tribunale si deve in cancellaria del tribunale medesimo depositare. Cap. 8. §. 1.

— I sindaci del fallimento devono cercare la conservazione del patrimonio. Cap. 9. §. 1.

— I sindaci del fallimento devono avere l'autorizazione del commissario per l' esazioni e per la vendita Ivi.

— Sul modo ed esecuzione della vendita possono i sindaci procedere come meglio essi credano. Ivi.

— Possono i sindaci sotto la loro responsabilità chiamare in loro ajuto anche il fallito

— La elezione dei sindaci definitivi alla omologazione non è sottoposta al tribunale. Ivi.

— Quando sulla esecuzione della elezione o sulla condotta dei sindaci nascessero delle contestazioni, allora si ricorre al Commissario: e dopo ricorso inutilmente al Commissario, al tribunale. Ivi.

— Quando i sindaci provvisorii non avessero potuto render legittimamente conto al fallito per la non esistenza di un concordato, essi dentro le ore ventiquattro renderanno conto della loro amministrazione ai sindaci definitivi colla presenza del Commissario. Ivi.

— I sindaci definitivi vengono scelti per sollecitare nel fallimento le ultime operazioni. §. 1.

— Anche le operazioni dei sindaci definitivi sono sottoposte alla sorveglianza ed approvazione dal Commissario. §. 3.

— I sindaci definitivi devono dentro giorni otto promuovere la vendita degli stabili, che i creditori ipotecari non avessero esecutato. §. 1.

Sinistro. V. Disgrazia.

Smarrimento. Quando una cambiale si sia smarrita, il pagamento non può farsi senza decreto di giudice e senza una sicurezza colla esibizione di una idonea cauzione a tutte spese del creditore, da cui derivi lo smarrimento. Lib. 1. cap. 28. §§. 15. 16. e 17.

propone, e 4. l'attività delle persone e della cosa allo stesso guadagno. §. 10.

— Il contratto di società è uno dei contratti, che si dicono consensuali. §. 11.

— Il contratto di società si perfeziona col solo consenso, e senza che si ponga subito in esecuzione. Ivi.

— Ogni socio è obbligato di porre in società ciò che abbia promesso, se non lo abbia posto nell'atto della di lei formazione. §. 12.

— Ogni socio è tenuto a garantire dall'evizione il capitale, che in società si ponga per di lui parte. Ivi.

— Nei contratti di società, se avvenga qualunque perdita, il capitale rimasto, dev'essere distribuito anche col socio, che abbia posto in comunione la sola industria. §. 16.

— I soci non possono estrarre dalla società alcuna porzione di capitali prima, che sia terminata, e senza una particolare convenzione. §. 28.

— I soci non possono accrescere il capitale nella società. §. 29.

— Nel contratto di società, ch'esista con una stipolazione in iscritto, non bastano le prove testimoniali a dimostrarne la deroga. § 34.

— La società è nulla se non vi sia il consenso dei soci, se i soci non pongano alcun capitale, e se questo non sia in attività. §. 35.

— La società è nulla se l'utile non sia onesto, o non sia comune a ciascuno dei soci. Ivi.

— La società si forma si prolunga e si scioglie col comune consenso dei soci. §. 36.

— Il contratto di società perpetua sempre si scioglie, se da un socio se ne domandi lo scioglimento. Ivi.

— I contratti di società fatti a tempo indeterminato o perpetuo si sciolgono anche colla rinunzia di un solo socio. Cap. 6. §. 52.

— Le società a tempo indeterminato non possono durare, se non duri la volontà di ciascun contraente. Ivi.

— Il contratto di società si scioglie per la deperizione totale o parziale della cosa, e per il compimento della negoziazione. Cap. 5. §. 38.

— Il contratto di società si scioglie per la morte di uno dei soci. §. 39.

— Il contratto di società rimane sciolto per la interdizione o fallimento o decozione di alcuno dei soci. §. 40.

— Il socio fallito o decotto non può più avere la confidenza degli altri soci. Ivi.

— Il contratto di società è basato sulla eguaglianza de' soci. §. 19.

— Se il contratto di società sia lesivo dell'equità, può domandarsene la rescissione o la riduzione a termini di diritto. Ivi.

— Il contratto di società è leonino, quando

vi sia ineguaglianza tale, che uno rimanga esposto alla perdita senza poter conseguire il guadagno. §. 18.

--- Il contratto di società a *capo-salvo* è quello, in cui chi ponga una cosa corporale per divider l'utile, senza esser mai soggetto alla perdita, ed anzi nel termine dell'epoca convenuta pretenda dai soci la intiera restituzione della cosa corporale che in società da esso si sia posta, non ostante anche la deperizione per caso fortuito. §. 20.

--- La società a *capo-salvo* si può comprendere sotto la denominazione di *società leonina*. §. 24.

--- La *società leonina* si forma anche senza lasciare alcun utile agli altri soci o con lalasciarlo ai medesimi con ineguaglianza, ponendo un capitale in società per conseguire un lucro e lasciando la perdita a rischio degli altri soci. Ivi.

--- La società a *capo-salvo* è differente dalla convenzione denominata *contratto trino*. Ivi.

--- La *società leonina* è o può esser nulla per riguardo ai soci: ed è o può esser rescissa tanto da chi ammesso non sia nel guadagno in correspettività del suo capitale, quanto dagli altri soci. §. 27.

-- La *società leonina* non è nulla per riguardo ai terzi, che per la società stessa abbiano sofferto o possino soffrire qualche danno. Ivi.

-- Dopo allegata o dichiarata la nullità di un contratto sociale, neppure per i terzi prosegue il contratto; ma per l'epoca precedente i soci sono del danno dei terzi solidalmente risarcitori: e gli uni poi verso gli altri hanno egualmente l'azione di rivalsa pel ripartimento. Ivi.

-- Se la società canti sotto il nome di un solo socio, questo è riputato come capo di tutti gli altri; ma in beneficio ed in danno di tutti gli altri egli si obbliga acquista vende e baratta, e non mai solamente per se medesimo. Cap. 6. §. 12.

-- La società non può rimanere obbligata, se la firma di un socio non esprima la qualifica della sua firma. Ivi.

-- Il socio, che col suo solo nome comprenda il nome de' suoi compagni, deve sempre far conoscere, che non contratta per la società, ma per se medesimo, quando per se medesimo apponga il solo di lui nome. §. 13.

-- Il socio, che firmi senza esprimere la sociale qualifica, non può aver mai verso i consoci alcuna rivalsa. Ivi.

-- Ogni socio può fare per se stesso qualunque convenzione. Ivi

-- Se il socio che col suo nome abbia firmato un contratto senza esprimere la sociale qualifica, posto egli ha in società la cosa, che sia caduta in contratto o per la società

è stata impiegata , ed in questo caso la qualifica è comprovata dal fatto , ed il fatto è quello, che garantisce il socio ed i terzi. Ivi.
— Qualunque socio è obbligato a pagare anche da se solo tutto il debito. §. 14.
— I soci fra loro hanno il diritto di rivalsa in proporzione, ed anche contro gli eredi. Ivi.
— Rimane verso i terzi obbligato solidalmente nello stesso modo di un socio anche chi non sia veramente socio, se stia quieto, quando conosca , che una società usi od obusi del di lui nome in commercio. §. 17.
— Il socio, che dalla società si ritiri, senza che voglia sciolta la società per rinunzia col consenso dei consoci , non rimane obbligato verso i consoci , quando abbiano questi prestato il consenso: e neppure rimane obbligato verso i terzi , se il di lui ritiro si sia formalmente notificato. Ivi.
— Delle società commerciali non può allegarsi ignoranza. Ivi.
— Una società può con universale consenso de' soci un nuovo socio ammettere , senz' alcuna di lui firma , o senza che sia più in tempo di farlo firmare nell' atto della sociale convenzione. §. 18.
— Se un socio , quando non ci sieno amministratori , faccia contratti in nome della società, tutti quelli , che la compongono , ne rimangono solidalmente obbligati , quantun-

que i contratti non si sieno rivolti o adoperati in beneficio de' soci. Ivi.

— Un socio non si presume doloso in pregiudizio dei consoci. §. 19.

— I soci, se non ci sieno amministratori, possono tutti esercitare l'amministrazione: e ciascuno può di qualunque obbligazione domandarne ai terzi l'adempimento. §. 20.

— I soci possono obbligare, ed alienare la loro respettiva porzione, e può esser ancora esecutata per l'epoca, in cui devono averne il dominio. Ivi.

— E' sempre anteriore a quello dei soci il diritto dei creditori, su i capitali che in società si sieno posti. Ivi.

— I soci hanno il diritto dell'evizione sopra i capitali in società collocati. Ivi.

— Ogni socio si può opporre al fatto degli altri o dei ministri. §. 21.

— Alcun socio non ha su dell'altro alcun diritto. Ivi.

— I soci non possono impiegare i capitali della società in oggetti diversi da quelli, per cui sono stati posti in comunione, e non possono operare contro gl'interessi sociali. Ivi.

— Se un socio faccia contratti non in nome della società, gli altri soci non possono rimanerne obbligati a meno, che non si sieno fatti gli stessi contratti o per commissione

anche tacita o per utile della società medesima. Ivi.

— I soci non possono liberare i terzi da alcuna obbligazione se, ci sieno della società gli amministratori; ma, quando gli amministratori della società non esistano, ciascun socio può liberare i terzi da qualunque obbligazione. Ivi

— Se un socio il debito condoni di un terzo, il debitore non è libero dalla obbligazione, se non per quella sola parte, che al donante spetti nella divisione tra i soci. §§. 21. e 22.

— I soci sono solidalmente obbligati anche verso i consoci. dopo che si sia conosciuto, che i sociali capitali non bastino per la rivalsa del socio. §. 28.

— Se un socio per un oggetto sociale commetta un delitto senza l' approvazione degli altri, tutti i soci sono obbligati a risarcire i danni dal delitto prodotti; ma il socio delinquente dovrà esser solo a pagarne la pena personale, se abbia luogo, ed a risarcire gli altri soci. §§. 29. e 30.

-- La società, per esser valida, essenzialmente richiede di aver per oggetto una cosa lecita ed onesta. §. 30.

-- I soci di una società illecita e disonesta sono tutti sottoposti, come complici alla pena personale, se abbia luogo. Ivi.

-- Le spese disoneste fatte dai soci anche amministratori non deggiono esser a carico della società. Ivi.

-- Fuori di prossima occasione per azioni sociali, i soci neppure nell' interesse possono garantire i furti ed i delitti dei ministri o dei servi. §. 34.

-- Se un socio obbligato sia verso la società al risarcimento di qualche danno, non può compensarlo con qualche utile, che alla società stessa abbia recato. §. 35.

— Se dalla società sieno stabiliti gli amministratori, ciascun socio è solidalmente per intiero garante anche delle obbligazioni de' soci amministratori. §. 41.

— La società non può mettere all' amministrazione delle comuni ragioni chi non abbia la comune fiducia. Ivi.

— I soci amministratori, essendo garantiti da tutti gli altri presso il pubblico, anticipatamente acquistano di ottime qualità una favorevole presunzione. Ivi.

— I soci amministratori deggiono essere riguardati in due aspetti: e come veri soci e come istitori. Ivi.

— Se un socio abbia fatto delle operazioni per la società, che non erano valutate nell' atto della sociale stipolazione, e che non era obbligato di fare, gli appartiene tutto il danno e tutto l' utile, che possa venirne da que-

ste operazioni: se però queste operazioni gli venghino commesse dai soci, in tal caso egli non è più tenuto al danno, se non in comunione cogli altri, e sull'intiero riparto della società deve contribuire alla perdita od all' utile, e per la porzione, che, come socio già gli spettava, e per l'altra porzione, che qual nuovo socio gli appartiene. §. 49.

— In società non può accrescersi il capitale. §. 68.

— Un socio, benchè abbia la libera amministrazione di tutti gl' interessi sociali, non può intromettere un nuovo socio. Cap. 7. §. 20.

— Se i soci abbiano con una stessa società diverse fabbriche o magazzeni o botteghe o banchi si possono perseguitare in ogni fabbrica magazzeno bottega e banco, ma, se alcuni soci abbiano con altri un' altra diversa società, i capitali di una non hanno che fare coll' altra società, e si considerano come proprietà di un differente padrone, sebbene tutti due in porzione sieno nel dominio d' un solo individuo. §. 27.

— La legge comanda di far trascrivere nei registri della cancelleria di commercio entro quindici giorni l'estratto degli atti, che costituiscono il contratto della società e deve rimanere affisso per tre mesi. Cap. 9. §. 45.

— Lo scioglimento di un contratto di socie-

tà ha sempre luogo per legittime cause. Lib. 2. cap. 5. §. 24.

— Alcun contratto di società non si scioglie, quando i soci venghino dallo scioglimento della società sottoposti a grave danno. Ivi.

— Chi capo sia della nazionale società, è depositario, ministro, esecutore delle leggi di tutti gli uomini sotto la di lui tutela riuniti. Cap. 3. §. 3.

— Le società secrete sono i culti, che pubblicamente non si ammettono. Cap. 25. §. 20.

— V. Amministratori, Caso-Fortnito, Confessione, Contratto-Trino, Eccezione, Eredi, Esclusione, Estratto, Firma, Lucro, Mercede, Nome, Nostro, Nullità, Obbligazione, Pagamento, Ragione-Sociale, Scioglimento, Tempo, Termine, Testamento, e Vantaggio.

Società Anonima. Quando una o più persone si uniscono ad uno od a più contratti determinati coll' indicazione dell' oggetto di sua impresa, senza denominazione di alcuna persona, allora si forma una convenzione, che si dice *società-anonima.* Lib. 1. cap. 8. §. 1.

— La società anonima non è retta da un nome sociale. §§. 2. e 11.

— La società anonima è amministrata dai mandatari temporari, che sono revocabili o sieno soci o non soci, o stipendiati o gratuiti. §§. 2. e 12.

vi, e si pattuisca, che gl' interessi della società primitiva sieno trasfusi nella società rinovata, i nuovi soci sono solidalmente obbligati per gl' interessi tanto attivi quanto passivi della società primitiva, quantunque della società primitiva essi non fossero soci. §. 16.

— Alcuno non può dirsi socio in nome collettivo senza la vicendevole fiducia e senza la obbligazione solidale. Ivi.

— I soci in nome collettivo sono solidali quantunque sieno mal concepiti i patti del sociale contratto. §. 25.

— I soci della società in nome collettivo sono solidalmente obbligati verso i terzi, e sussidiariamente verso i consoci anche oltre i capitali che si sieno posti in comunione. §. 27.

— I soci di una società in nome collettivo, ancorchè disciolti, sono sempre solidalmente garanti, se la società sia rrimasta debitrice. §. 74.

— Il contratto di società in nome collettivo non può esistere senza la stipolazione in iscritto. Cap. 9. §. 1.

— Anche la società in nome collettivo può esser formata con una scrittura privata. §. 2.

— V. Ragione-Sociale, e Rendiconto.

Solennità. Le solennità, che si richieggono anche in commercio per l' alienazione delle pro-

qua, si dicono propriamente spedizionieri. Lib. 1. cap. 15. §. 1.

— I spedizionieri deggiono tenere un libro e scrivere in esso la dichiarazione della natura e della quantità delle mercanzie: e se ne sia richiesto, anche del loro valore. Ivi.

— I spedizionieri sono garanti dell' arrivo delle mercanzie nel tempo determinato e con tutta sicurezza, ad eccezione dei casi di forza maggiore legalmente provati. Ivi.

— Se il compratore abbia indicato il commissionario o spedizioniere al venditore, le merci ch'escono dal fondaco dello stesso venditore rimangono a rischio del compratore. Ivi.

— Il committente ha l' azione anche contro i subalterni dello spedizioniere per danni cagionati alle merci. Ivi.

— Si può stipolare collo spedizioniere un patto contrario alla di lui garanzia. §. 6.

— V. Polizza.

Speranza. La speranza è il piacere futuro. Lib. 1. cap. 1. §. 9.

— Un guadagno sperato non può mai esser oggetto della garanzia nel contratto di assicurazione. Lib. 2. cap. 14. §. 40.

— V. Ritorno.

Spergiuro. L' infamia pubblica è propria nella società civile a qualunque spergiuro. Lib. 2. cap. 14. §. 29.

— V. Delitto-Pubblico, e Giuramento.

Stracciafoglio. Lo stracciafoglio è un libro, che i commercianti non sono in obbligo di tenere, di cui però spesso si servono per maggior comodo, ed in cui scrivono le indicazioni o memorie di ciò, che si deve registrare nei libri dalla legge comandati. Lib. 1. cap. 4. §. 7.

— Lo straccia-foglio si chiama pure *Manuale*, o *Vacchetta*: e si può chiamare il *Libro dei ricordi*. Ivi.

Stralcio. Una ditta in istralcio non può formare nuovi contratti. Lib. 1. cap. 6. §. 74.

— Una ditta in istralcio può firmare qualunque contratto co' i terzi, che tenda alla terminazione di tutti gli affari. Ivi.

Studio. V. Leggi.

Subingresso. Chi paga senza il consenso del debitore, non può subentrare nei diritti del creditore. Lib. 1. cap. 29. §§. 3. e 6.

— Nel pagamento delle cambiali ha sempre luogo il subingresso delle ragioni a favore del solvente. §. 4.

Successore. V. Impiego.

Supplenti. Ci sono e ci devono essere i supplenti nei tribunali di commercio, come in tutti gli altri tribunali collegiali: e ce ne dovrebbero anzi esser almeno due, come appunto egualmente ci sono negli altri. Lib. 4. cap. 2. §. 7.

— Non si dovrebbe permettere; ma è per-

T

Taglio. Non si suppone, che alcuno tagli gli alberi e le gomene del bastimento senza l' oggetto di utilità nel viaggio comune. Lib. 2. cap. 15. §. 4.

— V. Avaria, e Rottura.

Tariffa. La tariffa è la indicazione della quantità qualità e valore delle diverse monete nei diversi dominj. Lib. 1. cap. 21. §. 6.

Tassa. Il diminuire il prezzo, che la legge accorda nelle tasse, è per chi lo pretende, un disonesto profitto. Lib. 1. cap. 2. §. 26.

— Ogni bastimento estero deve pagar la tassa al consolato di sua nazione. Lib. 2. cap. 6. §. 30.

— La tassa dei bastimenti esteri è stabilita dall' ammiraglio del Governo locale, dietro la proposta del console forastiero basata col voto di tre o quattro negozianti nazionali e stabiliti nel paese. §. 31.

— La tassa pei bastimenti dev' essere affissa nella cancelleria consolare. Ivi.

Teologo. V. Professore.

Tempo. Nell' autorizzazione paterna o maritale a poter commerciare, quando il tempo non sia limitato, s' intende, che sia per un tempo illimitato. Lib. 1. cap. 2. §. 32.

— Se non si sia stabilito il tempo o la condizione sull' incominciamento di un contratto,

s' intende, che si cominci ad eseguire anche nell' atto della stipolazione. Cap. 5. §. 11.

— Chi negozia, a differenza degli altri cittadini, non può supporsi indolente a segno, che i contratti commerciali trascuri, o che ignori la sua azione oltre il decennio. Cap. 4. §. 17.

— A decorrere comincia lo spazio del decennio dall' epoca dell' ultimo contratto descritto nei libri. Ivi.

— Se nel contratto di società non si sia fissata l' epoca, in cui debba essa terminare, in questo caso s' intende per tutta la vita di ciascun socio. Cap. 5. §. 36., e cap. 6. §. 54.

— Quando il tempo della società antecedente fosse stato per uno spazio certo e successivo di tempo, in questo caso per la nuova società incomincia di nuovo lo stesso tempo a decorrere senza computare il passato. Cap. 6. §. 10.

— Quando il tempo della società fosse stato stabilmente determinato; in questo caso la nuova società rimane senza proroga fino all' epoca stessa. Ivi.

— Quando non sia fissato il termine di un contratto sociale, che abbia per oggetto un determinato esercizio di commercio, s' intende, che debba durare per tutto il tempo, in cui possa detto esercizio aver luogo. §. 54.

— Se un amministratore prometta di render conto dentro un tempo determinato, e manchi alla sua promessa, si può procedere per la restituzione del capitale o pel valore di esso in via esecutiva unitamente al risarcimento dei danni, che possono derivarne nell' ulteriore ritardo, senza che si possa in contrario allegare il beneficio della purgazione di mora. §. 77.

— La società può esser protratta oltre il termine, che nella formazione di essa si era stabilito. Cap. 9. §. 14.

— Il tempo si misura dall' atto ultimo, che si è praticato. Cap. 10. §. 24.

— Sebbene non sia convenuto il tempo, dentro il quale si debba compiere il trasporto; tuttavia si presume sempre tacitamente il patto di trasportar le merci in un tempo proporzionato alla distanza ed alla stagione. Cap. 15. §. 12.

— La legge specifica il tempo al presentatore di una cambiale ad oggetto di fare ciò, che gl' incomba secondo la distanza del luogo della tratta da quello, dove l' accettazione debba esser posta in effetto. Il presentatore dunque di una cambiale che sia tratta dal continente o dalle isole della Europa per pagarsi sugli Stati d' Italia, sia a vista, sia ad uno o più giorni e mesi, dev' esigere il pagamento e l' accettazione dentro i primi sei

mesi dalla sua consegna sotto pena di perdere il suo regresso contro i giranti ed anche contro il traente, se questi abbia provvisto i fondi. E' il termine di otto mesi per una cambiale tratta sugli Stati d'Italia dagli scali del Levante o dalle coste Settentrionali dell' Affrica. Il termine è di un anno per le cambiali tratte dalle coste occidentali dell' Affrica, e compreso il Capo di Buona-Speranza. Esso è pure di un anno per le cambiali tratte sugli Stati d' Italia del continente dalle Isole delle Indie occidentali. Il termine è di due anni per le cambiali tratte sugli Stati d' Italia dal Continente o dalle Isole delle Indie orientali. I suddetti termini sono duplicati in tempo di guerra marittima. Cap. 30. §. 1.

— Il tempo si distingue in giorni correnti o continui, ed in giorni utili. Lib. 2. cap. 8. §. 23.

— I giorni correnti o continui corrono senza sospenzione: ed i giorni utili corrono colla sottrazione delle feste o vacanze. Ivi.

— Nei viaggi marittimi è impossibile di garantire il tempo. Cap. 10. §. 41., e cap. 11. §. 39.

— Il tempo, che dalla notizia della perdita si concede all' assicuratore, ha per oggetto la verificazione solamente del fatto. Cap. 14. §§. 14. e 19.

— Il tempo, dentro cui si deve far l' abbandono, comincia dalla giudiziale intimazione alla persona o domicilio, che l' assicurato all' assicuratore, o viceversa, manda per notificare la provenienza della voce od avviso della disgrazia. §. 16.

— L' intimazione o notificazione degli avvisi e della voce serpeggiante sulla perdita di un bastimento o di un carico non dev' esser protratta più di tre giorni. Ivi.

— Se scorso il termine, l' abbandono non sia fatto, l' abbandono medesimo più di effettuare non è permesso. Ivi.

— Il tempo, dentro cui si deve far l' abbandono, dagli avvisi o voce di perdita è in beneficio tanto dell' assicurato quanto dell' assicuratore. §. 17.

— Il tempo, dentro cui l' abbandono nei leciti casi si ammette, ristretto è da sei mesi per la perdita, che avvenuta fosse nei porti o coste del Mediterraneo di Europa di Asia e di Affrica; ma il medesimo termine si estende ad un anno, quando la notifica ci fosse di una deperizione del carico nelle colonie dell' Indie occidentali o nelle Isole Azore o nelle Isole Canarie od in Madèra o nelle altre isole o coste occidentali dell' Affrica o nell' isole o coste orientali dell' America. Si estende per ultimo grado anche a due anni, quando solamente avvenuta la per-

dita si asserisca in tutte le altre parti più lontane del mondo da quella, che per lo spazio di un anno sia stata stabilita dalla legge. Ivi.

— Anche quando sia provata la perdita di un carico, o di un bastimento, l' assicurato gode del tempo dalla legge prefisso per determinarsi a far l' abbandono. §. 19.

— Quando sia provata la perdita di un bastimento o di un carico, l' assicurato non gode di alcun tempo conceduto a lui per la verificazione del fatto. Ivi.

— Il tempo, dentro cui si sia voluto lo rischio, non si può ampliare; ma se il tempo da se stesso si abbrevii, il pagamento del premio si deve pure abbreviare. §. 20.

— La convenzione del pagamento a tempo fisso non rimane alterata nelle assicurazioni marittime da un abbreviato viaggio e neppure da un sollecito abbandono degli oggetti assicurati. Ivi.

— Il tempo, dentro il quale l' abbandono debba esser fatto, non rimane prolungato a motivo della non fatta dichiarazione. §. 22.

— Se la dichiarazione, che necessaria è per l' abbandono, non si effettui dentro il tempo fissato per lo stesso abbandono, più non si ammette, e sta in luogo di rinunzia all' azione o diritto dell' abbandono. Ivi.

— Nel consolato l' esame de' testimonii si deve fare senza intesa degli altri deponenti. Lib. 2. cap. 6. §. 8.

— Nei contratti marittimi ordinariamente la prova non si ammette coi testimonii ; ma le circostanze di fatto anche nel diritto marittimo coi testimonii si dimostrano. Cap. 14. §. 32.

— I fatti di un marittimo viaggio amano sempre di esser provati senza la prova testimoniale. §. 43.

— V. Accusatori , Carico , Prova , e Testimonianze.

Timoniere. Il timoniere è quel marinaro sottoposto al capitano , cui è affidato il comando del bastimento dalla prora sino all' albero di mezzo. Lib. 2. cap. 4. §. 65.

— Il timoniere è il marinaro incaricato della direzione del bastimento. Cap. 5. §. 10.

— Il timoniere deve invigilare , che non insorghino susurri nello equipaggio , che i marinari subalterni eseguiscano i convenienti lavori , che si conservino ed aggiustino gli attrezzi del bastimento , che in ogni porto si levino alla partenza le ancore , che allo arrivo si ammainino le vele , che sia il sito dell' ancora conosciuto colla di lui indicazione , e che il bastimento non sia danneggiato dal fuoco. Cap. 4. §. 65.

— Neppure il tribunale di commercio ha facoltà di mitigar la legge. §. 19.

— I tribunali ordinari, tanto di prima istanza e quanto di appello, devono giudicare colle forme commerciali le cause di commercio, dove un tribunale di commercio non sia stato posto dal Governo. Lib. 4. cap. 2. §. 1.

— I tribunali di commercio sono istituiti a beneficio di alcune piazze per la maggiore sollecitudine ivi necessaria delle decisioni. §. 2.

— Quando in mancanza dei tribunali di commercio, le veci ne facciano i tribunali ordinari, si deve apporre nella domanda, o sia citazione dell' attore, l' avvertenza, che si adisce il tribunale civile *in figura di commercio*: ed in tale omissione la pena è di togliere il beneficio delle leggi commerciali alla domanda dell' attore. §. 8.

— V. Appello, Citazione, Giudice, Giurisdizione, Metodo, e Processura.

Tutela. Interessa alla società, che i giovani sieno sotto la tutela finchè rimanghino impuberi. Lib. 1. cap. 2. §. 18.

— Ognuno, a riserva di legittimo motivo, può essere dalla legge obbligato ad assumere la tutela §. 31.

Tutore. V. Compensazione.

U

Ubriachezza. V. Piloto.

Uccisione. Sebbene uno fosse nemico, e c' insidiasse la vita; pure non dobbiamo noi ucciderlo, se il pericolo nostro fosse rimotò e dalle leggi protetto. Lib. 2. cap. 16. §. 20.

— La vita dei nemici si deve, come quella degli amici da noi rispettare. Ivi.

— La propria vita si deve anteporre in natura all' esistenza di chiunque altro amico od inimico. Ivi.

— Nel caso estremo di non poter salvar se stesso, senza la deperizione dell' altro, e di non potersi di un altro con più moderato mezzo servire, lecito è per la salute propria di cercare dell' altro la deperizione. Ivi.

— V. Salute.

Uffiziali. Gli uffiziali maggiori di un bastimento sono, oltre il capitano, il supplente ed il piloto, ed anche il sopraccarico e lo scrivano: e gli uffiziali minori sono il guardiano il barcajuolo i capi di guardia ed i pruvieri. Lib. 2. cap. 5. §. 3.

— Si chiamano uffiziali minori di un bastimento coloro, che sieno distinti dagli altri operai colla distinzione del determinato uffizio, a cui sono destinati ed addetti. Ivi.

— Ogni disposizione di legge sul salario la cura ed il riscatto dei marinari si estende anche agli uffiziali ed a qualunque altra persona dell' equipaggio. §. 61.

Unione. Sono proibite tutte le unioni private o pubbliche per trattare di negoziazioni, senza l'autorità del Governo. Lib. 1. cap. 12. §. 3.

— Tutti gli atti della unione dei creditori coi sindaci definitivi avanti al giudice commissario si devono trascrivere dal cancelliere in processo. Lib. 3. cap. 13. §. 6.

— V. Borsa di commercio, e Convocazione.

Università. Alle università dei commercianti spetta la vigilanza unicamente sugli abusi delle arti e dei commerciali esercizi. Lib. 1. cap. 3. §. 19.

— Le università non devono offendere la libertà commerciale. Ivi.

— Le università non sono di ostacolo alla libertà del commercio. §. 32.

— Le università attualmente in vigore riguardano la sola pietà religiosa. §. 45.

— Le università cogli antichi e barbari privilegi si vorrebbero e si ridomandano da quegli uomini, che amano gli abusi ed i pregiudizi degli antichi. §. 32.

— L'abolizione delle università nell' antico modo formate è stata ordinata con uno spirito di giustizia veramente celeste. Ivi.

— Le università de' commercianti non sola-

peto delle stagioni ed i disordini di tutte le cose create. §. 10.

— L' uomo nei diversi rapporti e bisogni de' suoi simili e nella varia dose di giudizio degli altri trova i mezzi tutti, che la natura gli abbia negato per conservare la più grata esistenza. §. 11.

— Gli uomini sono di eguale natura; ma fra loro diversamente volenti nella mente e nel corpo. Ivi.

— L' uomo per natura cerca la propagazione di sua stirpe le vestimenta l'abitazione e tutto ciò che possa essergli, o creda essergli utile all'aumento di sue forze ed alla comodità della vita. Cap. 1. §. 12.

— L' uomo di sua natura è spinto al travaglio: e si occupa o nel lavoro delle terre od in altro lavoro dal proprio giudizio suggeritogli e dalle proprie forze eseguibile. Ivi.

— L' uomo non può eseguire le deliberazioni di un giudizio da esso conosciuto e fatto coll'intelletto di altri. Cap. 3. §. 2.

— Se alla migliore esistenza dell'uomo un solo mezzo non basti, egli si appiglia senza limitazione a tutti quelli, che possano essere alle sue forze proporzionati. §. 4.

— Gli uomini sono atti a diversi mestieri: e non può esser mai, che la medesima naturale disposizione il medesimo ingegno e la medesima forza si rinvenga in tutti gl' individui

— Il valore di ogni produzione si accresce o diminuisce in proporzione che si accrescono o diminuiscono gli ostacoli per acquistare una produzione con maggiore o minor consumo di altre produzioni. Ivi.

— Il valore si distingue in generico, specifico, comune, particolare, assoluto, relativo, omogeneo, eterogeneo, intrinseco, estrinseco, numerario, ed avventizio. §. 40.

— Il valore generico è un valore astratto che si dà ad una merce per mostrarne la bontà anche nel corso attuale dei contratti. Ivi.

— Il valore specifico è il valor generico applicato alla quantità della merce attualmente riconosciuta atta agli umani bisogni. Ivi.

— Il valore comune è quello o generico o specifico, che si dà ad una merce, il cui bisogno è da tutti inteso. Ivi.

— Il valore particolare è quello, che si dà ad una merce, il cui bisogno non è da tutti inteso. Ivi.

— Il valore assoluto è quello, che da una merce si conserva sempre uguale in ogni luogo tempo e circostanza. Ivi.

— Il valore relativo è quello, che si dà ad una merce secondo i tempi i luoghi le circostanze ed anche secondo la qualità peso misura e proporzione. Ivi.

— Il valore omogeneo è quello, che si dà ad

— Il valore delle monete secondo la rarità cresce o diminuisce. §. 33.

— Oltre il valore del metallo, il danaro contiene il valore delle produzioni impiegate nella formazione del conio. §. 34.

— Il valore civile della moneta, o valore costituito, è quello, che si stabilisce dal principe nello imprimerci il conio. §. 42.

— Il valore legale è quello, che alle monete si dia per disposizione di legge senza badare al valore che si chiama giusto. §. 39.

— La moneta alterata è il valore legale e sproporzionato della moneta. Ivi.

— Il valore giusto delle monete è quello che unisce il valore intrinseco ed il valore del conio senz' eccedere i limiti dell' uno e dell' altro. Ivi.

— La moneta ridotta è il giusto valore della moneta, che il principe restituisce dopo l' alterazione. Ivi.

— Il valore commerciale della moneta è quello costituito dalla ricerca o bisogno di una moneta presso differenti dominj. §. 42.

— Dal valore della moneta prende norma, e si proporziona ogni cosa. §. 30.

— Il valore delle monete secondo i tempi, secondo le relazioni politiche, e secondo le circostanze fisiche e morali dei popoli, si vede continuamente che cangia. §. 34.

— La prova delle compre e vendite nel diritto commerciale spesso è diversa da quella del diritto civile. Ivi.

— Nel diritto commerciale le compre e vendite si comprovano con atti pabblici, con atti di scrittura privata, colla nota o colla fede di un agente di cambio o di un sensale debitamente sottoscritta dalle parti, con una fattura accettnata, colla corrispondenza, coi libri delle parti, e colla prova testimoniale. Ivi.

— E' nulla la vendita di un bastimento fatta dal capitano senza speciale autorizzazione; purchè il bastimento non sia inabile alla navigazione. Lib. 2. cap. 4. §. 35.

— Il prezzo delle merci vendute per necessità di viaggio dev' esser registrato, anche quando fosse perito il bastimento. Cap. 10. §. 54.

— La vendita degli oggetti sottoposti al pericolo di prossima deperizione si possono vendere dagli agenti del fallimento colla esposizione in processo dei motivi, che si approvino soltanto dal Commissario; ma senza un tal pericolo i motivi di affrettare la vendita saranno riferiti dal Commissario al tribunale che deve approvare o disapprovare la vendita colla narrazione scritta ed autenticata, parimenti nel processo. Lib. 3. cap. 4. §. 5.

— La vendita degli oggetti, che gli agenti od i sindaci del fallimento facciano all' amichevole, non è soggetta mai alla tassa di registro. Cap. 9. §. 1.

— V. Appalto, Compra, Compra e Vendita, Nullità, e Rivendicazione.

Verificazione. Il rapporto del naufragio si deve dalle autorità competenti verificare. Lib.2. cap. 4. §. 47.

— La verificazione dei crediti si deve fare nei fallimenti dai sindaci provvisorii coll' assistenza del Commissario, e senza dilazione, di mano in mano, che si presentino i creditori. Lib. 3. cap. 10. §. 1.

— Tutti esser devono i creditori del fallimento invitati colle lettere e colle gazzette per la verificazione dei crediti da presentarsi ai sindaci del fallimento nel termine di quaranta giorni, o personalmente, o per mezzo di procuratore, a dichiarare la somma od il titolo dei loro crediti e ad esibirne le prove. §. 2.

— I creditori dei falliti si devono ammettere alla verificazione anche dei titoli non scritti e neppure aventi una data certa. §. 3.

— La verificazione dei creditori dev' esser fatta ne' fallimenti sempre in presenza del Commissario, che deve interporre il suo decreto. §. 6.

— Tutte le deduzioni sulla verificazione dei

crediti si devono nei fallimenti registrare in processo. Ivi.

— La verificazione dei crediti nei fallimenti si deve ultimare dentro i quindici giorni dalla esibizione o produzione dei titoli. Ivi.

— Nei fallimenti la verificazione precedente di un creditore può esser impugnata dai creditori di verificazione susseguente: e nello stesso modo i creditori di antecedente verificazione possono assistere, possono stare in contradittorio, e possono dare l'eccezioni, che vogliano ai creditori, che dopo essi si presentino alla verificazione dei titoli. §. 7.

— Dal processo deve risultare la dichiarazione dei sindaci e del Commissario sulla legittimità od illegittimità della somma da ciascun creditore reclamata. Ivi.

— A tutela pubblica si deve procedere nei fallimenti con salutari e determinate forme alla verificazione dei titoli dei creditori. La legge vuole: 1. che sieno tutti nel processo enunciati que' titoli di credito, che vengono presentati unitamente al domicilio de' creditori e de' loro mandatari: 2. che l' enunciazione non sia semplice; ma che pure contenga la sommaria descrizione dei titoli stessi che si devono confrontare coi registri del fallito: e 3. che menzione si faccia delle aggiunte delle cancellature e delle interlinee. Ivi.

— Il Commissario ha la giurisdizione di far presentare ai creditori i loro registri ed estratti di essi, quando i titoli fossero ad alcuna eccezione sottoposti, e non furono chiari per esser ammessi; ma gli estratti devono esser fatti coll' assistenza di uno dei giudici di commercio del luogo, dove i registri esistano: e per tale assistenza il Commissario ha la facoltà di spedire anche di ufficio la compulsoria. Ivi.

— Il Commissario del fallimento si può anche di officio astenere dal pronunciare il giudizio sulla verificazione dei crediti col rimetterlo e farne il rapporto al tribunale in qualunque stato se ne trovi l'esame. §§. 8. e 10.

— Il Commissario del fallimento nella verificazione dei crediti non può estendere il suo giudizio fuori de' punti controversi. §. 8.

— Nella verificazione dei crediti, quando il credito sia chiaro e non sottoposto ad alcuna eccezione, i sindaci del fallimento devono dichiarare in iscritto sopra ciascuno dei titoli, che il medesimo titolo è ammesso nelle passività del fallimento col *visto* di carattere del Commissario, colla *data* dell'ammissione e colla *somma*, benchè questa fosse corrispondente alla somma espressa nel medesimo titolo. Ivi.

— Dopo la verificazione dei titoli deve il creditore, non più tardi di otto giorni, la ve-

rità e la legittimità confermarne senza giuramento in processo. §. 9.

— Quando i titoli presentati ai sindaci ed i titoli presentati a togliere le opposizioni non potessero esser ammessi, si devono produrre nella cancellaria del tribunale di commercio. §. 10.

— Se il commissario del fallimento non facesse o ritardasse al tribunale il rapporto delle controversie sulla verificazione dei crediti, che il medesimo non decide, le parti si possono rivolgere al tribunale con citazione contro i sindaci. Ivi.

— Per le questioni, che decide il Commissario del fallimento sulla verificazione dei crediti, non ci è bisogno della citazione; ma le parti s' obbligano a comparire con invito del Commissario medesimo. §. 10.

— Quando spirati sieno i termini fissati per la verificazione dei crediti, dovrà il Commissario con decreto di chiusura costituire in mora i non comparenti: e dopo questo decreto di chiusura, il tribunale deve prefigere un nuovo termine a comparire secondo la distanza, che per gli assenti domiciliati nello Stato si calcola in ragione di tre miriametri al giorno, vale a dire, di diciotto miglia, e per quelli fuori dello Stato di giorni quaranta, se dimorino in uno Stato confinante, di giorni sessanta, se dimorino in uno stato non

confinante, ma situato in Italia, di giorni cento se dimorino fuori di Italia; ma nell'Europa, di un'anno se dimorino fuori dell'Europa. §§. 11. e 12.

— Anche i creditori assicurati dall'ipoteca o dal pegno devono sottoporsi alla verificazione dei loro titoli. Cap. 12. §. 5.

Verità. Per la verità non si deve ricusare tutti gli atti, ch' essa domandi. Lib. 1. cap. 25. §. 22.

— V. Dolo, Giustizia, Libri, e Religione.

Vesti. In tutti i casi, e qualunque sia lo stato del patrimonio del fallito, e benchè questi fosse sotto processo di bancarotta, si deve prima della ripartizione, de' creditori, rilasciare al fallito medesimo ed alla famiglia di lui le vesti e gli altri mobili necessari all'uso della loro persona: e di un tal beneficio non può esser privata la famiglia per qualunque reità ed anche dopo la condanna del fallito. Lib. 3. cap. 13. §. 4.

— Deve farsene la proposizione dai sindaci al Commissario, che deciderà sul più o sul meno secondo le circostanze. Ivi.

— Il commissario può farne l'ordinazione anche di officio. Ivi.

— Il commissario ordinar però una somministrazione pecuniaria per gli alimenti di due o tre giorni. Ivi.

rolati a viaggio devono esser pagati per intiero, e quelli a mese devono esser pagati pel tempo del prestato servizio, e quindi per la metà del tempo, che presuntivamente rimarrebbe ad esser compiuto. Inoltre i medesimi marinari arrolati a viaggio od a mese devono esser rimborsati delle spese pel viaggio sofferte e ricondotti al luogo della loro partenza. §§. 29. e 30.

— I marinari devono esser sempre pagati del viaggio, quando anche venisse impedito per irresistibile forza; ma in questo caso il loro pagamento è ristretto alle sole impiegate fatiche. §§. 27. 31. e 32.

— Se il viaggio sia prolungato, il salario de' marinari si deve aumentare in proporzione del prolungamento. §§. 35. e 39.

— Il viaggio marittimo comprende la sola gita od il solo ritorno. Cap. 11. §. 12.

— Nei soli contratti di noleggio e di ornamento nel viaggio sono compresi l'andata ed il ritorno. Ivi.

— I viaggi di lungo corso sono quelli, che s'intraprendono per l'Indie, Mare Pacifico, Canadà, Terra-Nuova. Groelandia, per le coste ed isole dell'America meridionale e settentrionale, per le Azore, per le Canarie, per Madera, e per tutte le coste e paesi situati sull'Oceano al di là degli stretti di Gibilterra e del Suud. §. 19.

FINE.